Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	» **36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	» **28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1980, n. **746.**

Nomina di un componente della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1976, n. 782;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. ing. Federico Renzulli, direttore del compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato, è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, in sostituzione dell'ing. Armando Sottile, di recente deceduto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1980
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 267

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo Calabro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1980.

Ed invero, nelle sedute all'uopo tenute, il 29 marzo ed il 3 maggio 1980, quel civico consesso non riusciva ad approvare il predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione regionale di controllo, con provvedimento in data 10 giugno 1980, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 28 e 29 giugno 1980 per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di cinque giorni, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le riunioni del 28 e 29 giugno risultavano infruttuose e, conseguentemente, la medesima sezione di controllo, con provvedimento del 14 luglio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, con atto n. 5 dell'8 agosto 1980, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Carotenuto.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pizzo Calabro (Catanzaro) è sciolto.

Art.2.

Il dott. Alfonso Carotenuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1980

PERTINI

ROGNONI

(10147)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda, ora S.p.a. Atlas Holzewerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1977, 13 maggio 1977, 5 dicembre 1977 e 19 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda (Trento), ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(10184)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1979;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 26 luglio al 25 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10191)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l., in Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

della ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l. di Abbadia S. Salvatore (Siena);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l. di Abbadia S. Salvatore (Siena) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 1° gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1979;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara è prolungata per un ulteriore trimestre (26 ottobre 1979-25 gennaio 1980).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Competenza territoriale della sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è autorizzato, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 7/76, ad operare per il tramite della propria sezione di credito fondiario nelle aree geografiche di seguito indicate:

a) *Credito edilizio*:

intero territorio nazionale.

b) *Credito fondiario*:

regione Toscana e Umbria; province di Cuneo, Torino, Milano, Verona, Genova, La Spezia, Bologna, Roma, Latina, Viterbo, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Taranto, Caserta, Frosinone, Lecce, Foggia, L'Aquila, Ravenna, Varese e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, n. 1109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 15 aprile 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 1, ultimo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, in conformità del testo seguente:

« La competenza territoriale della sezione si identifica con quella della sezione di credito fondiario con riferimento alle operazioni di credito edilizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 30 novembre 1978, 31 gennaio 1979, 5 luglio 1979, 23 ottobre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega di Roma è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10183)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara), stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1980, 3 aprile 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara) è prolungata al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10181)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Modificazione allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1934, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 15 aprile 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 32 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, mediante aggiunta del seguente comma:

« La competenza territoriale della sezione si estende:

per le operazioni di credito fondiario e di credito edilizio alle aree geografiche determinate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Eventuali deroghe potranno essere accordate, caso per caso, dall'organo di vigilanza;

per le operazioni di credito agrario di miglioramento alle province determinate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1971, n. 917 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10153)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l., in Abbadia S. Salvatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l. di Abbadia S. Salvatore (Siena);

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 1° gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria meccanica amiatina - I.M.A. S.r.l. di Abbadia S. Salvatore (Siena), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Estensione della competenza territoriale in materia di credito agrario di miglioramento del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 917, con la quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e alle condizioni contemplate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni, nelle province da determinarsi dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 13 marzo 1975, 22 marzo 1977 e 1° aprile 1980, con i quali è stata determinata la competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena in materia di credito agrario di miglioramento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 29 dicembre 1977;

Vista la domanda avanzata dall'istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La competenza territoriale del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, in materia di credito agrario di miglioramento, è estesa al territorio della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(10150)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1979;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1980 e 16 ottobre 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore dolciario operanti nel comune di Pescara è prolungata per un ulteriore trimestre (26 gennaio 1979-25 aprile 1980).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Milazzo la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti all'interno della Raffineria Mediterranea per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di ampliamento degli impianti, sospesi dal 4 febbraio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1980 e 10 luglio 1980 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10185)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosol, in Nettuno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eurosol di Nettuno (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurosol di Nettuno (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10182)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979, 7 maggio 1979, 21 settembre 1979, 8 marzo 1980 e 10 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 all'11 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10180)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1980.

Preparazione e impiego di vaccino contro la laringotracheite infettiva aviare.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche allo stesso regio decreto n. 1265/1934;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che nel territorio nazionale sono stati accertati focolai di laringo-tracheite infettiva aviare, malattia che può essere controllata con l'applicazione di trattamenti immunizzanti;

Preso atto delle istanze avanzate dalle autorità sanitarie regionali concernenti la possibilità di ricorrere ad un vaccino efficace ed innocuo nei confronti della malattia, al fine di consentire una eventuale vaccinazione a carattere volontario degli animali recettivi;

Considerato che, allo stato, non sono disponibili vaccini specifici contro la laringo-tracheite aviare, regolarmente registrati in base alle norme vigenti nel nostro Paese;

Constatato che, in base alla documentazione presentata al Ministero della sanità, tramite le competenti autorità regionali ed approvata dall'Istituto superiore di sanità, gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche, del-

l'Abruzzo e del Molise, delle Venezie e del Piemonte e della Liguria, sono in condizioni di produrre i quantitativi occorrenti di vaccino efficace ed innocuo per la profilassi immunizzante volontaria contro la laringotracheite infettiva aviare;

Ritenuto il carattere d'urgenza connesso all'obiettiva necessità di adottare provvedimenti volti a contenere, ed in prospettiva ad sradicare dal territorio nazionale la malattia in questione, la cui persistenza potrebbe determinare un sensibile deterioramento della situazione epizootologica nel settore avicolo, con conseguente turbativa, sotto il profilo economico, nel campo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali della Lombardia e dell'Emilia con sede in Brescia, dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, dell'Abruzzo e del Molise con sede in Teramo, delle Venezie con sede in Padova, del Piemonte e della Liguria con sede in Torino, sono incaricati della preparazione di un vaccino contro la laringo-tracheite infettiva aviare, prodotto, controllato e confezionato secondo le modalità di cui agli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La distribuzione e la vendita del vaccino di cui al precedente art. 1 è riservata esclusivamente agli istituti zooprofilattici sperimentali produttori, nonché agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e loro sezioni provinciali, dietro presentazione di ricetta rilasciata dal medico veterinario, vistata dalle competenti autorità sanitarie regionali o dagli uffici, cui sono state demandate le attribuzioni dei veterinari provinciali.

Art. 3.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore con effetto immediato.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO *A*

PREPARAZIONE E CONTROLLO DEL VACCINO VIVO ATTENUATO DELLA LARINGO-TRACHEITE INFETTIVA AVIARE.

SCHEMA DELLA PREPARAZIONE DEL VACCINO

Semenza virale

La semenza virale è costituita dal ceppo attenuato della L.T. (Rinaldo e coll. 1964 Vet. It. 15, pag. 550) passato su embrione di pollo e dotato di elevate proprietà immunogene.

Tale ceppo ha la proprietà di moltiplicarsi sulla mucosa oculo-nasale senza causare reazioni spiacevoli nei polli di qualsiasi età. Il virus vaccinale viene conservato sotto forma di stock in azoto liquido a —190°C e ad esso si ricorre per la preparazione di ogni serie di vaccino. Sulla semenza virale vengono eseguiti i seguenti controlli: sterilità, titolo virale, innocuità, ed efficacia.

Preparazione

Il virus per la preparazione del vaccino è rappresentato da membrane corionallantoidee di embrioni di pollo infettati a 10-11 giorni di età e prelevate a 4 giorni dall'inoculo.

Le membrane prelevate in condizioni di sterilità vengono estratte in soluzione fosfatica tamponata pH 7.6 in quantità pari al peso delle membrane

Previa omogeneizzazione il materiale viene filtrato su garza ed addizionato in parti uguali a latte.

La miscela virale così preparata viene distribuita nella quantità di ml 3 per dosi 1000 in flaconi subito posti in congelatore a —40°C e successivamente in liofilizzatore a chiusura sottovuoto.

Tutte le uova impiegate per la produzione del vaccino e per i relativi controlli provengono da allevamenti sani e sotto controllo igienico-sanitario.

Controlli

Un flacone da 1000 dosi per ogni serie viene diluito in ml 50 dell'apposito diluente. Sulla soluzione, che rappresenta il vaccino pronto per l'uso, vengono eseguite le seguenti prove:

Innocuità

A 20 polli di 3 settimane, sicuramente esenti da anticorpi verso la L.T. mantenuti in stretto isolamento, vengono somministrati per via oculare e nasale 4 dosi vaccinali per capo.

I polli così trattati vengono tenuti in osservazione per un periodo di 21 giorni durante i quali non devono mostrare sintomi di L.T.

Sterilità

Le prove di sterilità vengono eseguite secondo le norme vigenti.

Titolazione

Vengono allestite diluizioni scalari da 10^{-1} a 10^{-7} del vaccino pronto per l'uso ed ogni diluizione viene inoculata nella dose di ml 0,1 sulla MCA di uova 5 embrionate di 10-11 giorni.

Le uova vengono aperte dopo 6 giorni e sulla base delle lesioni riscontrate sulle membrane viene calcolata la dose infettante 50 (DI_{50}) del vaccino che non deve essere inferiore a $10^{1,5}$ ml.

Efficacia

Vengono usati n. 50 polli di 3-4 settimane di età sensibili alla L.T. di cui 30 vengono vaccinati per via oculare con una goccia del vaccino pronto per l'uso e 20 tenuti come controllo.

A quattro settimane dalla vaccinazione i 30 polli vaccinati e i 20 di controllo vengono infettati mediante inoculazione intratracheale di ml 0,1 di virus patogeno della L.T. avente una DIM50 (dose infettante membrana 50) di almeno 10^4. I polli vaccinati e quelli di controllo vengono tenuti in osservazione per 21 giorni.

Viene definito efficace un vaccino quando i polli vaccinati mostrano una protezione dal 90 al 100% (assenza di mortalità e di evidenti sintomi di L.T.) mentre almeno l'80% di quelli di controllo devono mostrare sintomi gravi respiratori con lesioni tipiche tracheali ed eventuale mortalità.

ALLEGATO *B*

NORME PER IL CONFEZIONAMENTO, LA CONSERVAZIONE E L'IMPIEGO DEL VACCINO VIVO ATTENUATO DELLA LARINGO-TRACHEITE INFETTIVA AVIARE.

Composizione

Estratto di membrane di embrioni di pollo infettati con un ceppo attenuato della laringo-tracheite, liofilizzato e chiuso sotto vuoto.

Un flacone contiene ml 3 di omogenato di membrane equivalente a 1000 dosi.

Diluente

Acqua distillata ml 50.

Conservazione

Il vaccino va conservato in frigorifero a +2°C +6 C ed ha validità di un anno.

Impiego e dosi

Il vaccino è destinato alla immunizzazione di polli di allevamenti indenni o, in particolari situazioni, alla immunizzazione di soggetti sani di allevamenti all'inizio della infezione.

La vaccinazione va praticata normalmente a broilers di 21-28 giorni e a pollastre di 6-10 settimane di età nelle quali può essere ripetuta.

In caso di necessità, escludendo i soggetti ammalati, la vaccinazione può essere praticata a polli di qualsiasi età.

L'immunità inizia dopo 10 giorni dalla vaccinazione, è completa dopo 15.

Uso

Trasferito il contenuto del flacone nell'apposito contenitore del diluente, si procede immediatamente alla somministrazione di una goccia di vaccino nell'occhio e nella narice del soggetto da trattare.

I residui del vaccino non utilizzato vanno distrutti mediante calore.

Confezioni

Flaconi da 1000 dosi con relativo contenitore di 50 ml di diluente.

Etichetta

DOSI 1000

VACCINO VIVO
DELLA LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARE
per somministrazione oculo nasale

Composizione: virus vivo attenuato liofilizzato della laringotracheite infettiva aviare coltivato su embrioni di pollo.
Diluente: acqua dist. ml 50.
Modalità di impiego e dosi: vedere foglio illustrativo annesso.

USO VETERINARIO

Conservare da +2°C a +6°C.
Serie . . Prep. . . . scad. . . . .
Prezzo L. 6.000 + IVA
Vendita riservata agli istituti zooprofilattici sperimentali e loro sezioni provinciali, dietro presentazione di ricetta del medico veterinario, vistata dall'autorità sanitaria regionale o dall'autorità sanitaria, cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale.

Vaccino prodotto ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1980).

(10244)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux, in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1980, 24 maggio 1980 e 11 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 maggio 1979 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, in Desio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1980 al 16 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10195)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellazzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo economico;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellazzano (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 10 novembre 1979, 3 aprile 1980, 24 maggio 1980 e 30 luglio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellazzano (Salerno), è prolungata al 14 dicembre 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10208)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 26 giugno 1979, 15 settembre 1979, 6 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 16 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10187)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 26 giugno 1979, 15 settembre 1979, 6 dicembre 1979, 12 febbraio 1980 e 5 novembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia) è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carni di vitello in applicazione del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che prevede tra l'altro, all'art. 5, la concessione di aiuti all'ammasso privato quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1091/80 del 2 maggio 1980 concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980, con il quale è stato deciso che dal 7 novembre al 6 dicembre 1980 possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di vitello;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977, modificato con il regolamento (CEE) n. 1175/80 del 7 maggio 1980, relativo al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del sopracitato regolamento (CEE) n. 2880/80;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di carcasse e mezzene di vitello, a norma del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 dicembre 1980, nonché l'esecuzione degli stessi e dei relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1 s'intende l'immissione e la conservazione del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

La domanda di conclusione del contratto, da presentare all'A.I.M.A. a partire dal 7 novembre 1980 e fino al 6 dicembre 1980 deve riferirsi a carcasse e mezzene di vitello originari della Comunità che siano stati macellati, da non oltre 10 giorni prima della data dell'immagazzinamento, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 *A*, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva n. 64/433/CEE. Ciascuna domanda deve riguardare, distintamente, le seguenti presentazioni:

a) carcassa di vitello, il corpo intero del vitello macellato, presentato senza testa, piedi, coda, frattaglie, grasso di rognone di bacino, di peso pari o superiore a 80 kg e inferiore a 150 kg;

b) mezzena di vitello, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica, di peso pari o superiore a 40 kg e inferiore a 75 kg.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione, da parte dell'A.I.M.A. stessa, della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni, rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/tonn. per un periodo di ammasso di:			Importo in ECU/tonn.	
	mesi 3	mesi 4	mesi 5	da aggiungere per mese	da detrarre per giorno
a) Carcasse di vitello . .	570	610	650	40	1,35
b) Mezzene di vitello	570	610	650	40	1,35

Alla data del presente decreto 1 ECU = L. 1.157,79.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2880/80 del 16 novembre 1980 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame o delle carni, che sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della C.E.E. e che disponga, per l'ammasso, di idonee installazioni nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente, non siano inferiori a 50 q.li.

Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Le operazioni di immagazzinamento delle quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, subito dopo la stipulazione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro ventuno giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carne bovina con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, in duplice copia e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve riguardare un determinato periodo di ammasso del prodotto (3, 4 oppure 5 mesi), nonché contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto (carcasse e mezzene) che si intende ammassare e relativa quantità, che non potrà essere inferiore a tonn. 20;

d) richiesta di conclusione di contratto di ammasso per la durata di 3, 4 o di 5 mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a 110 ECU per tonnellata di prodotto con osso che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A., e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.157,79 per 1 ECU.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 6.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, con lettera raccomandata, con telex o dietro ricevuta.

Art. 7.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate a riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1091/80 del 2 maggio 1980.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro.

Art. 8.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore comunque a 10 tonn., a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno quarantacinque giorni dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino. Per detti quantitativi l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita degli stessi dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Detta prova viene fornita secondo le modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tale fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi per il numero dei giorni di mancata permanenza in ammasso e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Art. 9.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne, salvo quanto disposto nel precedente art. 8, è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso a compimento del quale, su richiesta dell'ammassatore, l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto stesso.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata; tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio da cui risulti che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A. a cura dell'ispettorato medesimo.

Art. 10.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Il presente decreto è valido ed operante dal 7 novembre 1980.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

MODELLO DI DOMANDA

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

OGGETTO: Domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di tonn. . . . di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2880/80.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . nella sua qualità di . . . . della ditta . . . . . . con sede in . . . . via . . . . n. . . c.a.p. . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di . . . . . di . . . . . (1) . . . . con aiuto di . . . . ECU/tonnellata, pari a L. . . . . ./tonnellata, facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verrà effettuata presso gli stabilimenti della ditta . . . . siti in . . . . con capacità di immagazzinamento di mc . . . . . circa;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . . . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) le operazioni di ammasso del quantitativo oggetto del contratto avverranno entro il termine di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2880/80;

4) di costituire cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di L. . . . ., a garanzia dell'adempimento del contratto e pari a 110 ECU/tonnellata di prodotto da ammassare.

Allega:

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) n. 2 copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di .

c) n. 2 copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) n. 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla banca . . in data . . per un importo di L. .

Data, .

Timbro

(Firma del legale rappresentante)

N.B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

(1) Precisare se carcasse o mezzene.

MODELLO DI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di carcasse e mezzene di vitello ai sensi del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980.

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di

Il sottoscritto . ., nella qualità di . e legale rappresentante della ditta . . con sede in . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata alla A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, con aiuto di ECU/tonn. . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980, nonchè del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A. del 7 novembre 1980 della partita di tonn. . . di . . per un periodo di ammasso di mesi . ., salvo proroga o riduzione di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 989/68, decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità, da realizzare entro il ventunesimo giorno successivo a quello della data della lettera dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in .
(ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .
. . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) numero 2880/80 all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta proveniente da bovini di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni, prima della data di immagazzinamento, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 *A*, lettera da *a)* ad *e)* della direttiva n. 64/433/CEE;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso. Tale comunicazione sarà fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in un giorno è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente i pesi di ciascun pezzo ammassato e consegnarne una copia al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

5) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita, nè sostituire e nè spostare da un magazzino all'altro le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

9) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dal regolamento (CEE) n. 1091/80 e dal citato decreto del 7 novembre 1980 ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A. immediatamente i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso (due copie originali del verbale di ammasso ed una copia delle bollette di pesatura);

10) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1091/80 e all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980 nell'importo di L. . . . . . mediante fidejussione bancaria del . . . . n. . . . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (*) . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Timbro e firma

. . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), dell'atto medesimo.

Data, ...

Timbro e firma

. . . .

(Segue autentica notarile della firma) (**)
. . . .

(*) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (si alleghi l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(**) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Data . . . . . .

BANCA . . . . . .

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 2880/80 del 6 novembre 1980 con domanda in data . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . . (provincia di . . . . .) ha chiesto di concludere il con-

tratto per l'ammasso di q.li . . . . di .
e per la durata di mesi . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'A.I.M.A. n. 13320 del 7 novembre 1980;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e delle modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . pari a 110 ECU per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta
dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A. su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, nè di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia accertato da parte dell'A.I.M.A. l'assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'A.I.M.A. stessa, fino al centoventesimo giorno dalla chiusura dell'ammasso.

(10178)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1980.

Coefficiente di aggiornamento per il biennnio 1980-81 dei redditi iscritti nel catasto terreni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispongono la determinazione rispettivamente dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe, secondo le norme della legge catastale;

Visto l'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo ai sensi dei menzionati articoli 24 e 30, secondo comma, prevede l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti, almeno ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della Commissione censuaria centrale;

Visto il parere espresso dalla Commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3605 del 14 ottobre 1980;

Decreta:

I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per il biennio 1980-81 si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 120 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Roma, addì 8 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10243)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2700/80 del Consiglio, del 20 ottobre 1980, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile a taluni catalizzatori della sottovoce ex 38.19 G della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2701/80 del Consiglio, del 20 ottobre 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1980).

Regolamento (CEE) n. 2702/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2703/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2704/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2705/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2706/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2707/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, recante deroga alle disposizioni concernenti la circolazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2708/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/79 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2709/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2710/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e ai tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2711/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2712/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2713/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2714/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2715/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2716/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 280 *del* 24 *ottobre* 1980.

(265/C)

Regolamento (CEE) n. 2717/80 della commissione, del 23 ottobre 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 282 *del* 27 *ottobre* 1980.

(266/C)

Regolamento (CEE) n. 2718/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2719/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2720/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2721/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2722/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2723/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2724/80 della commissione, del 22 ottobre 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di gonne originarie del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 2725/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'Algeria a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2726/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, recante concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e ai mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2727/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che autorizza la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Granducato del Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 2728/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2729/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, rettificativo del regolamento (CEE) n. 2140/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2730/80 della commissione, del 24 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 281 *del* 25 *ottobre* 1980.

(267/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Decadenza della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia con annesso statuto, adottata a Parigi il 6 ottobre 1971 e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972 integrato con lo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

Il Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ai sensi dell'art. 13 (i) della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, adottata a Parigi il 6 ottobre 1971 e resa esecutiva con legge 16 luglio 1974, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1974, ha effettuato, in data 2 giugno 1980, la notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto suddetto che ha preso effetto dalla stessa data.

Contemporaneamente è decaduta la convenzione per la creazione dell'Istituto, adottata a Parigi il 6 ottobre 1971, l'accordo di sede concluso il 19 febbraio 1972 e lo scambio di note del 17 febbraio 1973 (atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1974).

(10139)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Terni

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1763, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni che costeggiano il canale « Drizzagno » del fiume Velino in località « Monte S. Angelo » del comune di Terni, segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo, al foglio n. 165, mappali 267 (ha. 0.06.50), 268 (ha. 0.04.30), 269 (ha. 0.04.20), e al foglio n. 166, mappali 147 (ha. 0.06.30), 148 (ha. 0.05.70), e 149 (ha. 0.06.80), della superficie complessiva di ha. 0.33.80 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 13 marzo 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Terni, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

(10132)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1766, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Padova, al foglio n. 78, mapale 72, della suerficie di mq 450 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 settembre 1979, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(10140)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Torri del Benaco

Con decreto 30 settembre 1980, n. 1685, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimono dello Stato del terreno e del fabbricato su di esso insistente, del lago di Garda, in comune di Torri del Benaco (Verona), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo, sezione unica, al foglio IX, allegato *F*, mappale n. 861, della superficie complessiva di mq 51 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 novembre 1979, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, con allegata relazione descrittiva 22 novembre 1979 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(10134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

Corso dei cambi del 10 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	917,70	917,70	917,60	917,70	917,75	917,65	917,80	917,70	917,70	917,70
Dollaro canadese	774 —	774 —	772,90	774 —	774,21	774 —	774 —	774 —	774 —	774 —
Marco germanico	471,17	471,17	470,75	471,17	471,22	471,15	471,20	471,17	471,17	471,15
Fiorino olandese	435,73	435,73	435,50	435,73	435,40	435,70	435,60	435,73	435,73	435,70
Franco belga	29,378	29,378	29,32	29,378	29,38	29,35	29,396	29,378	29,378	29,35
Franco francese	204,15	204,15	204,01	204,15	204,20	204,10	204,15	204,15	204,15	204,15
Lira sterlina	2195 —	2195 —	2196 —	2195 —	2197,91	2195 —	2194 —	2195 —	2195 —	2195 —
Lira irlandese	1764,10	1764,10	1764 —	1764,10	1766,20	—	1767,25	1764,10	1764,10	—
Corona danese	153,72	153,72	153,40	153,72	153,58	153,70	153,79	153,72	153,72	153,70
Corona norvegese	182,15	182,15	182,40	182,15	182,23	182,10	182,10	182,15	182,15	182,15
Corona svedese	211,53	211,53	212,20	211,53	211.60	211,50	211,70	211,53	211,53	211,50
Franco svizzero	527,19	527,19	526,30	527,19	526,68	527,15	527,20	527,19	527,19	527,15
Scellino austriaco	66,698	66,698	66,53	66,698	66,56	66,65	66,7030	66,698	66,698	66,68
Escudo portoghese	17,58	17,58	17,65	17,58	17,57	17,55	17,55	17,58	17,58	17,55
Peseta spagnola	12,069	12,069	12,11	12,069	12,106	12,05	12,098	12,069	12,069	12,05
Yen giapponese	4,306	4,306	4,3150	4,306	4,305	4,25	4,315	4,306	4,306	4,30

Media dei titoli del 10 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	61,625
» 5,50 % » » 1968-83	85,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	81,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,825
» » » » 1- 3-1979/81	99,600
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
» » » » 1-10-1979/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,175
» » » » 1- 5-1980/82	97,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,650
» » » 12 % 1- 4-1982	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984	91,800
» » » 12 % 1-10-1984	92 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	917,75
Dollaro canadese	774 —
Marco germanico	471,185
Fiorino olandese	435,665
Franco belga	29,387
Franco francese	204,15
Lira sterlina	2194,50
Lira irlandese	1765,675
Corona danese	153,755
Corona norvegese	182,125
Corona svedese	211,615
Franco svizzero	527,195
Scellino austriaco	66,70
Escudo portoghese	17,565
Peseta spagnola	12,093
Yen giapponese	4,310

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società « Cooperativa edilizia Virtus » a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 26 settembre 1980, la società « Cooperativa edilizia Virtus » a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Morelli in data 1° dicembre 1953, rep. n. 10287, reg. soc. n. 29/54, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(10226)

Annullamento del decreto ministeriale 18 luglio 1975, concernente il riconoscimento giuridico dell'Unione nazionale cooperative italiane e l'approvazione del relativo statuto.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1980 è stato annullato il decreto ministeriale 18 luglio 1975, con il quale l'Unione nazionale cooperative italiane - U.N.C.I., veniva riconosciuta quale associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ne veniva altresì approvato il relativo statuto.

(10227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 19 settembre 1980, n. 14281/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dottor Ilio Modesti, consistente nella somma di L. 250.000, da destinare al funzionamento della scuola di specializzazione in scienze e tecnica dei fenomeni di corrosione della predetta Università.

(10067)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1980, concernente l'approvazione delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 8633, prima colonna, rigo 28, in luogo di: « fenomeni *natalgici* », leggasi: « fenomeni *antalgici* »;

pag. 8633, seconda colonna, rigo 26, in luogo di: « terapeuticamente *controlabili* », leggasi: « terapeuticamente *controllabili* »;

pag 8633, seconda colonna, dopo le avvertenze e prima della fascia percentuale 91%-100%, inserire il titolo « Sistema nervoso »;

pag. 8633, seconda colonna, rigo 55, in corrispondenza delle percentuali 91%-100%, in luogo di: « Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti ... », leggasi: « Le lesioni organiche del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) *sia stabilizzate che evolutive* con conseguenze gravi e permanenti ... ».

(10225)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Frontino all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(10161)

REGIONE LOMBARDIA

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in comune di Parabiago

La giunta regionale, con deliberazione 11 settembre 1980, n. 47, ha deliberato di declassificare a comunale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il tratto terminale della strada provinciale n. 149 « Casorezzo-Parabiago » ricadente in comune di Parabiago (Milano), della lunghezza di km 1 + 037.

A seguito del provvedimento in questione il nuovo caposaldo finale sarà posto all'innesto sulla strada provinciale n. 109 « Busto Garolfo-Lainate ». La strada provinciale n. 149 « Casorezzo-Parabiago » passerà pertanto da km 4 + 556 a km 3 + 519 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

(10141)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo del Caseificio sociale cooperativo di Chievolis - Soc. coop. a r.l., in Chievolis di Tramonti di Sopra.

Con deliberazione 22 ottobre 1980, n. 4056, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci del Caseificio sociale cooperativo di Chievolis - Soc. coop. a r.l., in Chievolis di Tramonti di Sopra (Pordenone), nominando commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Sbrojavacca di Ferrato Lorenzo, con studio in Pordenone, piazza Risorgimento n. 21.

(10229)

Nomina del commissario liquidatore della cooperativa di produzione e lavoro di Erto - Soc. coop. a r.l., in Erto e Casso.

Con deliberazione 22 ottobre 1980, n. 4057, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa di produzione e lavoro di Erto - Soc. coop. a r.l., in Erto e Casso (Pordenone), nominando commissario liquidatore il dottore Lorenzo Sbrojavacca di Ferrato, con studio in Pordenone, piazza Risorgimento, 21.

(10230)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caltanissetta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CALTANISSETTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caltanissetta.

Il 10 % di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli taliani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso)

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titoli di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caltanissetta dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alle domande i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Caltanissetta, in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Caltanissetta, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Caltanissetta.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale e dal quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Caltanissetta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la decadenza dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caltanissetta, addì 12 maggio 1980

Il direttore provinciale reggente: MANTIONE

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo, addì 19 luglio 1980
Registro n. 6 Poste, foglio n. 42

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caltanissetta

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattordici posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 12 maggio 1980, n. 5.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10078)

Concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AGRIGENTO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, numero 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973 n. 3, un concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguiment della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e spedificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestvamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Agrigento, in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974, e successive modificazioni.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Agrigento, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituti di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Agrigento.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'articolo 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza di distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Agrigento e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Agrigento, addì 16 febbraio 1980

Il direttore provinciale: Di Benedetto

Registrata alla Corte dei conti Delegazione regionale di Palermo, addì 23 luglio 1980
Registro n. 6 Poste, foglio n. 90

Allegato *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Agrigento

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentuno posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 16 febbraio 1980, n. 1.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) *ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale* postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con *la qualifica di* . . . . . . *(oppure: non* è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10079)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Bologna alle ore 8 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « Augusto Righi », viale Carlo Pepoli, 3;

istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;

istituto salesiano « B. V. S. Luca », via Iacopo della Quercia, 1.

(10258)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Torino alle ore 8 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;

scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42.

(10259)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea;

liceo ginnasio statale « Tommaso Campanella », via T. Campanella.

(10260)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;

istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

(10262)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 5, avrà luogo alle ore 8 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, 90100 Palermo;

liceo scientifico « Stanislao Cannizzaro », via G.le Arimondi, 1, 90100 Palermo;

3° liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60, 90100 Palermo;

liceo ginnasio « Umberto I », via F. Parlatore, 90100 Palermo;

liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca, 56 (traversa viale Strasburgo), 90100 Palermo;

scuola media « Dante Alighieri », via Cagliari, 59, 95100 Catania;

scuola media « F. De Sanctis », via Caracciolo, 114, 95100 Catania;

liceo « Maurolico Francesco », corso Cavour, 98100 Messina;

istituto tecnico industriale « Verona Trento », via Ugo Bassi Is. 148, 98100 Messina.

(10255)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Genova alle ore 8 del 30 novembre 1980 nella sede appresso indicata:

liceo ginnasio « Andrea Doria », via Diaz, scalinata Milite Ignoto, 2.

(10256)

Diairo delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « L. Da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;

istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;

istituto magistrale « G. Pascoli », viale don Minzoni, 58;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;

scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37;

scuola media « L. Magnifico », via Maffei (succursale);

istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi , via Lamarmora, 20;

istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;

istituto tecnico commerciale « G. Salvemini » (prefabbricato) via G. Giusti, 27.

(10257)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (terza categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (terza categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Mestre alle ore 7,30 del 30 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22;

ITIS « Pacinotti », via Caneve, 93;

liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82;

scuola media statale « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68;

scuola media statale « A. Manuzio », viale S. Marco, 34.

(10261)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione di esame del quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, nonchè per l'iscrizione alla sezione di detto albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, con cui viene istituito l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale e con il quale sono previsti concorsi biennali per titoli per la formazione dell'albo stesso;

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che istituisce nell'ambito dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, la sezione riservata agli esperti in materie attinenti all'edilizia residenziale;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto interministeriale in data 28 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1979, n. 76, col quale è stato approvato il bando del quarto concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale nonchè per l'iscrizione alla sezione di detto albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per il concorso anzicitato, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso questo Ministero la commissione giudicatrice dei titoli per il quarto concorso relativo alla iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale nonchè per la iscrizione alla sezione di detto albo riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza, così composta, a norma dell'art. 6 del citato decreto interministeriale 28 febbraio 1979:

Presidente:

Santopietro ing. Mario, presidente generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Rugen ing. Marco, presidente della sesta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Martuscelli dott. Michele, direttore generale coordinamento territoriale;

Troilo dott. Gabriele, dirigente superiore - vicario C.E.R.;

Cametti dott.ssa Marilisa, Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, vice direttore generale;

Di Gioia prof. Vincenzo, rappresentante Consiglio nazionale ingegneri;

Renna arch. Agostino, rappresentante nazionale architetti;

Paganelli arch. Riccardo, rappresentante regione Marche;

Carrieri arch. Romano, rappresentante regione Emilia-Romagna;

Vio arch. Ettore, rappresentante regione Veneto;

Alagia ing. Alfonso A., rappresentante regione Basilicata;

Mazzoleni arch. Marzio, rappresentante regione Lombardia;

di Grecia arch. Vincenzo, rappresentante regione Molise;

Corsico arch. Franco, assistente ordinario e professore incaricato stabilizzato presso l'istituto di programmazione territoriale e progettazione - architettura - Politecnico di Torino;

Matteoli arch. Lorenzo, assistente ordinario in soprannumero e professore incaricato stabilizzato presso l'istituto di tecnologia dell'ambiente costruito - architettura - Politecnico di Torino;

Ceragioli prof. Giorgio, assistente ordinario e professore incaricato stabilizzato presso l'istituto di tecnologia dell'ambiente costruito - architettura - Politecnico di Torino;

Re arch. Luciano, assistente ordinario in soprannumero e professore incaricato stabilizzato presso l'istituto di metodologia - architettura - Politecnico di Torino;

Malusardi prof. Federico, rappresentante dell'I.N.U.;

Friziero dott. Alberto, rappresentante A.N.C.I.;

Marsocci dott. Girolamo, rappresentante A.N.I.A.C.A.P.

Art. 2.

La segreteria della commissione, in relazione all'elevato numero delle domande presentate e della complessità della documentazione a corredo, è così composta:

Rossi dott.ssa Adriana, direttore divisione aggiunto;

Muzzatti dott.ssa Natalia, direttore sezione;

Moscato arch. Mara, urbanista;

Pelaia arch. Alba, urbanista;

Landrini geom. Cesare, disegnatore capo;

Sette rag. Antonio, ragioniere principale;

Locchi Laura, coadiutore principale.

Art. 3.

Ai componenti della commissione è attribuito per ogni seduta il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge n. 417, citata nelle premesse, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e tenuto conto del divieto di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734; è inoltre attribuita ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, per l'eventuale corresponsione del trattamento economico della missione per il periodo di soggiorno fuori della propria residenza la parificazione della qualifica di funzionario dello Stato - dirigente superiore a norma della legge 18 dicembre 1973, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

Art. 4.

La spesa per i titoli di cui all'art. 4 farà carico sul capitolo 7002/R del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso ed all'uopo si autorizza l'impegno della somma di L. 5.000.000.

Art. 5.

La commissione ultimerà i suoi lavori entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1980
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 252

(10080)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Milano Carlo nato a Napoli il 6 luglio 1931 che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Milano Carlo, nato a Napoli il 6 luglio 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 29 maggio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: ANIASI

(10263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44 Istruzione, foglio n. 77, avrà luogo il 29 novembre 1980 con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astronomico, palazzo dei Normanni, Palermo.

(10252)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 82, avranno luogo nei giorni 10 e 11 dicembre 1980 a Roma, viale dell'Università, presso l'istituto di zoologia con inizio alle ore 8.

(10253)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a diciotto posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie bandito con decreto ministeriale 28 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 83, avranno luogo nei giorni 3 e 4 dicembre 1980 a Roma, via Induno, presso il palazzo degli esami, aula « C » con inizio alle ore 8.

(10254)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico analista;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Fabriano (Ancona).

(3836/S)

OSPEDALE DELLA CITTÀ DI SESTO S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3826/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto al centro di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Trani (Bari).

(3827/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia addetto alla sezione annessa alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3839/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(3842/S)

OSPEDALE CIVILE DI FOSSOMBRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico funzionalmente dipendente dalla divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto medico addetto alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(3835/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(3834/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3832/S)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Revoca di concorsi a posti di personale sanitario medico

I concorsi ad un posto di assistente di neurofisiopatologia aggregato alla divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di Montescano, ad un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria del centro medico di Montescano, ad un posto di assistente del servizio di neurofisiopatologia del centro medico di Veruno, di cui all'avviso pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979, sono revocati.

(3838/S)

OPERA PIA OSPEDALE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(3828/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di radiologia medica;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3837/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETÀ » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(3829/S)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(3830/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « PREDABISSI » DI MELEGNANO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(3831/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di primario di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(3824/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(3825/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3833/S)

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo definito addetto alla seconda divisione).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(3833/S-bis)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. **19**.

Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 25 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge disciplina la contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali in conformità ai principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Strumenti di contabilità

Gli strumenti contabili previsti dalla presente legge mirano ad attuare la gestione delle unità sanitarie locali collegata al piano sanitario regionale e fondata sul principio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminata.

Art. 3.

Collegamento con la programmazione nazionale

La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, perseguendo anche in tale sede il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

In particolare la Regione e gli organi statali si forniscono reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al Servizio sanitario nazionale e concordano, di concerto con le altre Regioni, i modelli di rilevazione contabile nonchè ogni altro strumento utile al controllo del finanziamento del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.

Art. 4.

Collegamento con la programmazione regionale

Nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario regionale ed in attuazione dello stesso, le unità sanitarie locali adottano piani e programmi settoriali, nonchè progetti per obiettivi determinati come metodo normale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

Rilevazione e gestione delle informazioni

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione le informazioni di natura economico finanziaria occorrenti alla programmazione sanitaria nazionale e regionale ed alla gestione dei servizi sanitari.

Le modalità di rilevazione saranno fissate dalla giunta regionale, tenuto conto anche delle esigenze relative alla scelta dei campioni di rilevazione e di quelle inerenti alla standardizzazione e comparizione dei dati a livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del terzo comma dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle relative modalità fissate dalla giunta regionale, nonchè a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco generale.

TITOLO II

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Capo I

BILANCIO E LEGGI DI SPESA PLURIENNALI

Art. 6.

Il bilancio pluriennale

Sono strumenti della programmazione economico-finanziaria dalle unità sanitarie locali:

1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano sanitario regionale;

2) il bilancio annuale di previsione.

Il bilancio pluriennale ha durata corrispondente a quella del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione ed è elaborato in termini di competenza.

Il bilancio pluriennale è approvato annualmente dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale congiuntamente all'approvazione del bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per ciascuno degli anni cui si riferisce.

Le norme di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui al quarto comma dell'art. 51 nonchè gli svincoli di destinazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività eseguita da presidi multizonali dell'unità sanitaria locale a favore dei residenti in altre unità sanitarie locali nonchè dell'esigenza di unificare il livello di prestazioni sanitarie nell'intero territorio regionale.

Art. 7.

Efficacia del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno assegnate all'unità sanitaria locale per l'impiego nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, nonchè ai nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle unità sanitarie locali a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso previste.

Art. 8.

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Le entrate derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 ed al successivo art. 33.

Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle unità sanitarie locali.

Art. 9.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, fino alla concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte, a norma del precedente art. 8, ed il totale delle spese già predeterminate previste a norma del presente articolo.

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate, all'interno delle classificazioni di cui al successivo art. 10 le spese correnti, le spese per investimenti, le spese per l'ammortamento dei mutui già contratti.

Art. 10.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 23.

Le spese sono così suddivise:

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese di investimento
Titolo III - Rimborso mutui
Titolo IV - Partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito del titolo I le spese sono ripartite per settori di intervento in relazione all'assetto organizzativo delle unità sanitarie locali.

Nell'ambito del titolo II le spese sono ripartite per programmi.

Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota distintamente per ogni esercizio annuale.

Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera *c*) del primo comma rappresenta sia per le entrate sia per le spese il riassunto dei titoli.

Per le spese inoltre il quadro deve comprendere il riassunto delle spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti.

Art. 11.

Programmi di spese di sviluppo

I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi dall'unità sanitaria locale, per il conseguimento di obiettivi specificatamente indicati nell'ambito del piano sanitario regionale.

Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:

1) l'arco temporale di durata del programma, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;

2) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del programma;

3) i servizi interessati all'attuazione del programma nonchè le eventuali misure organizzative necessarie per l'attuazione del medesimo;

4) gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi dati.

Art. 12.

Autorizzazione alle spese pluriennali

Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l'ammontare complessivo previsto, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, all'interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dal piano medesimo, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globalmente autorizzata.

Sono oggetto di impegno, sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lettera *b*), quarto comma, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Art. 13.

Procedura delle spese

Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al precedente art. 12 sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dalla competente assemblea generale.

Gli atti che comportano impegni di spesa per il solo esercizio annuale in corso sono di competenza del comitato di gestione.

Capo II

IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 14.

Annualità

L'unità temporale della gestione dell'unità sanitaria locale è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

A partire da tale termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza dell'anno precedente.

Art. 15.

Universalità, integrità ed unità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio della unità sanitaria locale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Il bilancio di previsione è unico.

Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Art. 16.

Equilibrio del bilancio di competenza e di cassa

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio nella parte relativa alle entrate e alle spese di competenza.

Le entrate e le spese di competenza devono pareggiare con riferimento a ciascun titolo del bilancio.

In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 17.

Procedura di formazione e di approvazione

Il bilancio di previsione con l'allegato di cui all'art. 6 è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per il parere e per le eventuali proposte di modifica o integrazione.

Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 18.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente ed il corrispondente stanziamento compensativo fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 32.

Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce:

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione della spesa;
c) dal quadro generale riassuntivo.

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

a) il bilancio pluriennale;

b) la relazione generale, nella quale sono tra l'altro, illustrati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni;

c) il preventivo economico, che contiene la previsione dei fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione da compilare secondo schemi uniformi stabiliti con la deliberazione della giunta regionale di cui al successivo art. 94.

d) l'elenco dei capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva ordinario ai sensi del successivo art. 28.

Art. 19.

Stanziamenti di competenza

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma primo, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'entità di tale somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Art. 20.

Stanziamento di cassa

Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la unità sanitaria locale prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'unità sanitaria locale come disposto al quarto comma del precedente articolo 16.

Art. 21.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'assemblea generale può peraltro stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese, sia in ordine alla entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approvato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, e per un massimo di quattro mesi.

Art. 22.

Gestione provvisoria del bilancio

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 21, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dal comitato di controllo, di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato rinviato dal comitato di controllo, di cui al primo comma, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui al precedente art. 16. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Art 23.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale, le entrate sono ripartite in titoli a seconda che si tratti di entrate correnti, entrate di investimento, entrate per rimborso di mutui, entrate per partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

In distinte categorie di ciascun titolo concernente le entrate correnti e le entrate di investimento dovranno essere iscritte, rispettivamente, la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese correnti e la quota del fondo sanitario regionale per il finanziamento delle spese di investimento.

Il titolo riguardante le entrate per contabilità speciali è composto da tanti capi quante sono le contabilità speciali.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 24.

Specificazione delle entrate

Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 23, le entrate sono ripartite in capitoli.

Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio.

Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ordine di successione della classificazione di cui al precedente art. 23, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.

La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della giunta regionale secondo i principi classificatori del precedente art. 23 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè ai principi di classificazione definiti a livello nazionale.

Art. 25.

Classificazione delle spese

Per il primo piano sanitario regionale, le spese del bilancio annuale di previsione dell'unità sanitaria locale sono classificate analiticamente in titoli, a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di mutui, partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le spese correnti e quelle in conto capitale sono ripartite in:

sezioni, secondo i servizi cui si riferiscono gli oneri relativi;

categorie, secondo l'analisi economica.

Ai fini specifici dell'art. 11, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le spese vengono ulteriormente classificate, ai fini economici, secondo le seguenti categorie:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Categoria 1ª - Spese per il funzionamento degli organi della unità sanitaria locale;

Categoria 2ª - Spese per il personale del servizio nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale;

Categoria 3ª - Spese per la qualificazione e l'aggiornamento del personale dipendente e convenzionato;

Categoria 4ª - Prestazioni sanitarie in convenzione;

Categoria 5ª - Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse;

Categoria 6ª - Acquisizione di beni e servizi;

Categoria 7ª - Altre spese di gestione;

Categoria 8ª - Trasferimenti;

Categoria 9ª - Spese per funzioni delegate;

Categoria 10ª - Fondi di riserva.

Titolo II - SPESE DI INVESTIMENTO

Categoria 11ª - Beni immobili;

Categoria 12ª - Beni mobili.

Titolo III - RIMBORSO DI MUTUI

Categoria 13ª - Mutui passivi.

Titolo IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 14ª - Partite di giro;

Categoria 15ª - Altre contabilità speciali.

Con la legge regionale di approvazione del secondo piano sanitario regionale sarà disciplinata la classificazione delle spese di cui al presente articolo, in relazione all'assetto organizzativo, nonchè ai programmi delle unità sanitarie locali. A tal fine la classificazione in categorie, di cui al precedente secondo comma, sarà riportata all'interno di una classificazione funzionale in rubriche, per ogni unità funzionale organizzativa, ed in programmi.

Art. 26.

Specificazione delle spese

Nell'ambito delle classificazioni di cui al precedente art. 25, le spese si suddividono in capitoli.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale del bilancio per la classificazione delle spese.

Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso in più articoli di spesa semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di un piano, programma o progetto.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui;

b) spese di mantenimento e spese di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.

La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della giunta regionale secondo i principi classificatori di cui al precedente art. 25 nonchè i principi di classificazione definiti a livello nazionale.

Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

Art. 27.
Quadro generale riassuntivo

Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate per categorie e per titoli e delle spese per sezioni, categorie e titoli, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Art. 28.
Fondo di riserva ordinario e fondo di riserva per le spese impreviste

Nel bilancio annuale di competenza dell'unità sanitaria locale sono istituiti, nel titolo I, un fondo di riserva ordinario e un fondo di riserva per le spese impreviste che, nel loro insieme, non possono superare il due per cento del totale delle spese correnti.

Il prelevamento di somme del fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di previsione deve contenere in allegato i capitoli di spesa per la cui integrazione non è ammessa l'utilizzazione del fondo di riserva ordinario.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, soltanto per istituire nuovi capitoli relativi a spese che:

a) abbiano un carattere meramente accidentale;

b) abbiano carattere di assoluta necessità e non possono prorogarsi senza evidente detrimento del pubblico servizio;

c) non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 29.
Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spese rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione non soggetta a controllo.

Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti, o previsti in entità inadeguata, nella apposita colonna del bilancio di previsione, e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa, o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al comma precedente, fatto salvo, il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti.

E' in ogni caso vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spesa ai fondi di riserva di cui al presente articolo.

Art. 30.
Fondi speciali

Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale sono istituiti nei rispettivi titoli un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti e un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese di investimento.

Il prelevamento di somme da detti fondi è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre alla ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva, per incrementare sia le dotazioni di competenza che di cassa dei capitoli di provenienza e per istituire nuovi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi di spese correnti, ovvero di spese d'investimento eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e reclamati dagli aventi diritto.

E' vietata l'imputazione diretta di pagamenti di residui passivi ai fondi di cui al presente articolo.

Art. 31.
Storni di fondi

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro della stessa sezione o da una sezione all'altra del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e che la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi:

a) tra capitoli relativi a spese non iscritte nello stesso titolo del bilancio;

b) tra i residui, nonchè tra i residui e la competenza e viceversa;

c) tra i capitoli di spesa per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, ai sensi del successivo art. 68, in favore dei restanti capitoli di spesa.

Gli storni di fondi previsti dal presente articolo sono disposti con atto dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione non oltre il 30 novembre di ogni anno fermo restando l'equilibrio di cui al precedente art 16.

Art. 32.
Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione mediante il quale si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;

5) ad apportare le altre variazioni opportune alle entrate e alle spese iscritte in bilancio sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 16.

L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto finanziario di cui al successivo art. 135.

Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea nel termine di cui all'art. 134 all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita deliberazione del comitato di gestione per l'accertamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione all'assemblea generale, da parte del comitato di gestione, delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente.

In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in maniera proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni associati e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano sanitario regionale.

Art. 33.

Variazioni al bilancio

L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio di previsione resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione di nuove o maggiori assegnazioni dello Stato e della Regione vincolate a scopi specifici, nonchè per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui all'art. 16 della presente legge.

Nessuna variazione al bilancio, tranne quelle di cui al primo comma del presente articolo e ai precedenti articoli 28, 30, 31, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

Art. 34.

Copertura di nuove spese

Ogni provvedimento che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 35.

Anticipazioni di cassa

E' vietato, ai sensi dell'art. 50, comma primo, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricorso da qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere e limitatamente a temporanee deficienza di cassa, pari ad un dodicesimo del Fondo sanitario regionale assegnato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.

Art. 36.

Funzioni delegate dalla Regione

Le entrate e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia socio-sanitaria sono iscritte nel bilancio dell'unità sanitaria locale secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 43 e 68.

Le modalità inerenti al controllo sull'esercizio di dette funzioni e alla rendicontazione delle relative spese sono stabilite dai successivi articoli 124 e 140 della presente legge.

Art. 37.

Contabilità speciali

La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di apposita contabilità speciale che deve essere allegata alla contabilità generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Le unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 38.

Invio bilancio di previsione ai comuni associati

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro dieci giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni associati copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonchè degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.

A tal riguardo il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale dovrà costituire un allegato dei bilanci di previsione dei comuni associati.

TITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 39.

Fasi delle entrate

Tutte le entrate dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:

a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 40.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione viene acquisito il titolo, la ragione del credito e la indennità del debitore e sia prevedibile la riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

L'entrata accertata costituisce competenza dell'esercizio soltanto per l'ammontare complessivo o parziale del credito che viene a scadenza entro l'esercizio medesimo.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa, di cui al precedente art. 35, vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo concernente entrate per partite di giro e contabilità speciali del bilancio sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.

In ogni altro caso di mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 41.

Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo all'unità sanitaria locale tramite il tesoriere.

Le somme spettanti all'unità sanitaria locale sono riscosse dal tesoriere, o da dipendenti designati da appositi provvedimenti, con le modalità e nei termini indicati in apposito regolamento nonchè dalle condizioni generali e dalla convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di tesoreria che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l'onere della resa del conto.

Art. 42.

Versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa dall'unità sanitaria locale.

Il versamento delle entrate si effettua in conformità di apposite reversali d'incasso sottoscritte dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal presidente e dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria o da chi lo sostituisce.

Le reversali debbono essere numerate progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

2) il titolo, categoria e capitolo del bilancio cui deve essere imputata l'entrata, la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

3) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

4) la causale del versamento;

5) la somma da incassare scritta in lettere e cifre;

6) la data e il luogo di emissione.

Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenute distinte da quelle relative alle entrate in conto residui.

Le reversali di incasso non estinte entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscosse e sono restituite all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullate.

Per la suddetta entrata l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altre reversali di incasso nel nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.

Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell'unità sanitaria locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.

L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'unità sanitaria locale senza la preventiva emissione di reversali di incasso, salvo a chiedere entro tre giorni la regolarizzazione contabile.

Le somme riscosse dagli agenti contabili di cui alla presente legge devono essere perimenti versate nella cassa dell'istituto tesoriere, non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio bilancio dell'unità sanitaria locale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n 833, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali ed i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad essi collegati, nonchè da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuate entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre.

Art. 43.
Entrate per funzioni delegate

Le somme assegnate dalla Regione ai comuni per l'esercizio di funzioni delegate in materia di sanità sono trasferite dai comuni medesimi all'unità sanitaria locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega

Dette entrate sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità sanitaria locale e poste in correlazione alle corrispondenti spese.

Art. 44.
Entrate derivanti da trasformazione del patrimonio

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 65, secondo comma e 66, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione di beni immobili, mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei comuni destinati all'unità sanitaria locale, nonchè quelle derivanti dalla costituzione dei diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzate esclusivamente per spese in conto capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Art. 45.
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

Con la deliberazione di approvazione del bilancio l'assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che l'unità sanitaria locale vanta in materia di entrate, quando per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.

L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 46.
Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse nonchè quelle riscosse e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, il comitato di gestione con atto motivato entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alla lettera *c*) si eliminano dalle scritture.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Capo II
GESTIONE DELLE SPESE

Art. 47.
Fasi della spesa

Tutte le spese dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 48.
Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi dell'unità sanitaria locale secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'unità sanitaria locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a contratto e ad altro titolo idoneo, semprechè la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio finanziario in corso, ad eccezione di quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 49:

a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.

In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio medesimo.

Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale.

Art. 49.
Limiti all'assunzione di impegni di spesa

Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti degli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio di previsione.

Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi formano impegni dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell'esercizio medesimo.

Gli impegni di spese pluriennali di cui al terzo comma del precedente art. 48 non possono estendersi oltre la scadenza del piano sanitario regionale, ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi in annualità.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Nessun impegno di spesa può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 67.

Art. 50.
Organi competenti all'assunzione di impegni di spesa

Il comitato di gestione delibera sugli impegni di spesa, salvo la competenza dell'assemblea generale per quanto attiene i programmi che comportano impegni per più esercizi.

L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre spese fisse può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a scadenze periodiche.

Art. 51.
Registrazione degli impegni delle spese

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione al servizio bilancio e ragioneria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al servizio bilancio e ragioneria per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio bilancio e ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

Gli atti che non siano ritenuti regolari sono rimessi dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria con relazione motivata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Il presidente può ordinare, con proprio decreto, che la registrazione abbia ugualmente corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o alla competenza anzichè ai residui.

La mancata ratifica da parte del comitato di gestione del decreto di cui al precedente quarto comma, dà luogo a responsabilità amministrativa del presidente.

Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio bilancio e ragioneria deve apporre il visto per l'assunzione dell'impegno.

L'eventuale annullamento da parte del competente comitato di controllo dei provvedimenti stessi deve essere tempestivamente comunicato al servizio bilancio e ragioneria per la cancellazione del relativo impegno di spesa.

Art. 52.
Decadenza impegni per mancata esecuzione

Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti.

Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 53.
Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo Resta ferma la facoltà del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa.

Prima della liquidazione deve procedersi:

1) alla conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d'inventario o dell'avvenuto servizio;

2) al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;

3) qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l'ordinario funzionamento dei presidi dell'unità sanitaria locale ai fini del collaudo, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario dell'unità sanitaria locale designato con atto del comitato di gestione.

Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale dell'unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede ovvero, ove occorra, da terzi appositamente incaricati.

Alla liquidazione delle spese dell'unità sanitaria locale previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:

1) il presidente del comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni degli impiegati, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo dell'assemblea generale o del comitato di gestione;

2) il comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonchè per le minute spese di economato.

Nel caso di aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Art. 54.
Richiesta di emissione del titolo di pagamento

Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al servizio bilancio e ragioneria con la relativa documentazione giustificativa della spesa dai funzionari responsabili dei servizi che attestano, per quanto di propria competenza, la regolarità della spesa.

Art. 55.
Termine di pagamento fornitura

Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, l'unità sanitaria locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo quinto comma del presente articolo e nel precedente art. 53.

Si intendono pervenute:

il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene.

L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Il pagamento per contanti o contro-assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.

Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi dell'unità sanitaria locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Art. 56.
Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

I predetti titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale e sono firmati dal presidente del comitato di gestione, o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal presidente e vistati per la legittimità dal responsabile del servizio bilancio e ragioneria, o da chi lo sostituisce.

Prima di emettere i titoli di spesa di cui al primo comma, il servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale verifica la legalità della spesa, la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto e deve essere, altresì, riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell'impegno cui la spesa si riferisce e che la stessa sia correttamente scritta al conto della competenza e al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Non può farsi luogo all'emissione di titoli di pagamento se i relativi provvedimenti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nel caso in cui il responsabile del servizio bilancio e ragioneria non ritenga di provvedere all'emissione dei titoli di spesa, in base ai riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51.

Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.

I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza devono essere tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.

Art. 57.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero d'ordine progressivo;

b) il titolo, la sezione e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo stanziamento originario e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di cassa;

c) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

d) la causale del pagamento;

e) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

f) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

g) l'indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al successivo comma;

h) la data e il luogo di emissione.

Gli atti di impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, i buoni di carico, quando si tratta di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa sono allegati al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 58.

Estinzione dei titoli di pagamento

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale, in conformità alle disposizioni contenute nella relativa convenzione, estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione al servizio bilancio e ragioneria.

I mandati di pagamento individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, sono dal tesoriere commutati in assegni circolari con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del successivo art. 60.

I mandati di pagamento, commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o in vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario

Nella convenzione di tesoreria dell'unità sanitaria locale saranno regolati i rapporti con l'istituto tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari o vaglia postali.

Art. 59.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 62, 64 e 65 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.

Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 62 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

E' vietata l'emissione di mandati a favore di amministratori dell'unità sanitaria locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 60.

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 53 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.

Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui rispettivi titoli, che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;

b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile, dell'istituto tesoriere a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere.

Per le commutazioni di cui alla lettera *b)* devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

Art. 61.

Riconoscimento interessi per ritardato pagamento

Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 55, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.

Se il ritardo è compreso tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno, dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.

Qualora tale emissione ritardi oltre il centottantesimo giorno del termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato, a decorrere dal centottantunesimo giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o delle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro a norma del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire all'unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.

Art. 62.

Funzionari delegati

In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggiore autonomia operativa a strutture organizzative interne dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione, può deliberare l'effettuazione delle spese mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti di importo di volta in volta definiti.

Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonchè sugli adempimenti di cui al successivo art. 139, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.

La funzione non può essere attribuita ad organi esterni all'unità sanitaria locale.

Il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo deve indicare la designazione del funzionario delegato, l'oggetto della spesa, l'ammontare dell'apertura di credito, l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la tesoreria sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.

Art. 63.

Limiti e modalità delle aperture di credito

L'utilizzazione delle aperture di credito, deliberate ed effettuate a norma del precedente art. 62, è autorizzata nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai funzionari delegati ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità sopravvenute nel corso del trimestre.

Il presidente del comitato di gestione emette, a tali fini, lettera di credito che viene inviata al funzionario delegato e, in copia, all'istituto tesoriere e alla dipendenza dello stesso operante sulla piazza ove ha sede il funzionario delegato.

La lettera di credito, per la spesa cui si riferisce costituisce impegno di cassa e va pertanto iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati di pagamento.

Sulla base ed entro i limiti dell'autorizzazione di cui al primo comma, l'istituto tesoriere provvede all'apertura di credito sulla piazza indicata.

La dipendenza dell'istituto tesoriere, operante su tale piazza, esegue la registrazione dell'apertura di credito dandone conferma all'unità sanitaria locale e al suo funzionario delegato e indicando i dati necessari per l'individuazione del conto e del sottoconto riferito ad ogni singola apertura di credito cui imputare gli ordinativi di pagamento.

Art. 64.

Modalità di pagamento

La lettera di credito deve contenere le generalità dei funzionari cui compete la firma degli ordinativi di pagamento.

Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al quinto comma del precedente art. 63 ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito.

Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi e sono firmati dal funzionario delegato e dal dipendente del servizio responsabile degli affari contabili indicato nella lettera di credito.

Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un'apertura di credito.

Il funzionario delegato trattiene ai propri atti una copia dell'ordinativo e trasmette alla dipendenza dell'istituto tesoriere, depositaria dell'apertura di credito, l'originale e le restanti due copie ai fini del pagamento.

La dipendenza dell'istituto tesoriere, effettuato il pagamento, restituisce l'originale del titolo di spesa, debitamente quietanzato, al funzionario delegato, invia copia del medesimo all'istituto tesoriere e trattiene ai propri atti l'altra copia.

Dopo il 31 dicembre non possono essere effettuati pagamenti con imputazione all'esercizio finanziario chiuso.

In ordine ai requisiti degli ordinativi di pagamento e alle modalità della loro estinzione si applicano gli articoli 57 e 60 della presente legge.

Art. 65.

Commutazione delle aperture di credito

Entro dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, l'istituto tesoriere invia per ogni apertura di credito al servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale copia degli ordinativi estinti relativamente ai pagamenti disposti dai funzionari delegati ed eseguiti da tutte le dipendenze, ai fini della regolarizzazione contabile delle partite di spesa.

Il servizio bilancio e ragioneria, verificata la regolarità delle spese, provvede all'emissione di mandati di pagamento di corrispondente importo a favore dell'istituto tesoriere attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed imputandone gli importi ai singoli capitoli del bilancio su cui furono assunti gli impegni delle somme oggetto delle aperture di credito.

Art. 66.

Rendicontazione

I funzionari delegati devono rendere al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale il conto delle spese sostenute secondo le modalità indicate nell'art. 140 della presente legge.

Art. 67.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 48 e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma del precedente art. 48, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Le somme di cui al presente articolo possono essere conservate sul conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del comitato di gestione.

Decorsi i termini previsti al quarto comma del presente articolo, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

Art. 68.

Spese per funzioni delegate

Le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in materia socio-sanitaria sono effettuate tramite l'unità sanitaria locale con vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.

Dette spese sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'unità sanitaria locale in correlazione delle entrate di cui all'art. 43 della presente legge.

Art. 69.

Ricognizione dei residui passivi

Il riaccertamento della somma da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto predisposto dal servizio bilancio e ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;

b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi, formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo, per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;

c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera *c*) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera *c*) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

TITOLO III

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSE ECONOMALI

Art. 70.

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale è affidato dall'assemblea generale ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 8, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n 33.

Art. 71.

Disciplina del servizio di tesoreria

La disciplina del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali è regolata da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta regionale in armonia con i criteri generali che saranno contenuti nel decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, tenendo conto anche, ai fini di una efficiente capillarità del servizio, delle particolari esigenze e situazioni delle singole unità sanitarie locali.

Art. 72.
Verifiche periodiche di cassa

Il capitolato speciale deve inoltre prevedere le modalità per l'effettuazione, da parte dei competenti uffici dei comuni associati interessati, di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.

Art. 73.
Trasmissione dati periodici di cassa

Dal 1° gennaio 1981 le unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 74.
Giacenze di tesoreria

In ordine alle giacenze di tesoreria, le unità sanitarie locali sono tenute ad osservare le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto applicabili.

Art. 75.
Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dai funzionari della unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio finanziario dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati da tale conto.

Art. 76.
Servizi di cassa economali

Presso il servizio che svolge le attività tecnico-economali e di approvvigionamento, funziona il servizio di cassa economale, composta da una cassa centrale e da eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'unità sanitaria locale.

Il personale preposto alle casse economali provvede alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato.

Il rendiconto della cassa economale centrale e, nell'ambito di esso, quelli delle casse economali periferiche, ove esistono, sono sottoposti al comitato di gestione da parte dei suddetti funzionari.

Art. 77.
Gestione delle casse economali

Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l'intero ammontare al tesoriere

I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 76 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principi della responsabilità contabile.

E' vietato l'utilizzo diretto delle somme introitate dalle casse economali per il pagamento di minute spese d'economato e, di conseguenza, è vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese d'economato.

Il limite di anticipazione mensile ai servizi di cui al precedente art. 76 non può superare l'1 % di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio compresi nella categoria 6ª del titolo I di cui all'art. 25

Art. 78.
Regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia e per la gestione delle casse economali

Sulla base dei criteri uniformi all'uopo stabiliti con atto della giunta regionale, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale delibera il regolamento per la gestione delle casse economali.

Art. 79.
Regolarizzazione degli atti sottoposti a registrazione

Qualora il servizio bilancio e ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede a restituire gli atti medesimi all'ufficio proponente con invito a regolarizzarli indicando le misure necessarie.

Art. 80.
Rinvio

Fino a quando l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale non avrà provveduto all'approvazione del regolamento di cui all'art. 78 della presente legge, si osservano in materia di servizi di cassa economali le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' DI MAGAZZINO E DEI COSTI

Capo I
BENI

Art. 81.
Gestione dei beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario

Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all'art. 137 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:

1) *beni immobili*:

a) edifici e loro pertinenze

b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico-economali;

2) *beni mobili*:

a) macchine d'ufficio e mobilio;

b) automezzi;

c) strumentario;

d) attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica;

e) attrezzatura economale per fini di ospedalità;

f) attrezzature tecniche per manutenzione;

g) materiale bibliografico;

h) fondi pubblici privati;

i) altri beni mobili, comprese le opere d'arte.

La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico-economali e di approvvigionamento.

Art. 82.
Inventario dei beni immobili

I beni immobili di cui all'art. 65, primo comma e allo art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;

c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;

d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f) gli agenti consegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.

L'assegnazione dei beni immobili all'unità sanitaria locale deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 83.

Inventario dei beni mobili

I beni mobili di cui all'art. 65, primo comma, e all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni in cui sono collocati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

L'inventario dei beni mobili delle unità sanitarie locali deve tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero e la data di presa in carico dei singoli beni;

b) la denominazione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la misura e la specie;

c) la quantità o il numero per ciascuna specie;

d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;

e) la classificazione in «nuovo», «usato», «fuori uso»;

f) il valore, da determinare come segue:

per i beni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del punto 2) del precedente art. 81, in base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa;

per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore;

non si procede a valutazione del materiale bibliografico.

Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 116, lettera *e*).

L'assegnazione dei beni mobili alle unità sanitarie locali deve risultare da appositi provvedimenti del comune proprietario del bene e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 84.

Agenti consegnatari

I beni immobili e mobili di cui ai precedenti articoli 82 e 83 destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle unità sanitarie locali sono affidati a consegnatari designati con deliberazione del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati in custodia nonchè di qualsiasi danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto stabilito dai successivi articoli 128 e 131.

La consegna dei beni immobili e mobili si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio bilancio e ragioneria.

Il regolamento interno dell'unità sanitaria locale deve determinare l'individuazione dei consegnatari responsabili, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione. Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili devono essere dati in consegna al tesoriere.

Art. 85.

Uso degli automezzi

L'unità sanitaria locale disciplina, con apposito regolamento approvato dall'assemblea generale, l'uso degli automezzi stabilendo tra l'altro:

a) le modalità di designazione di coloro che sono abilitati alla guida dell'automezzo;

b) le modalità di autorizzazione all'uso dell'automezzo esclusivamente motivato da esigenze di servizio;

c) le modalità di rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti in modo da consentire idonee forme di controllo;

d) gli obblighi degli agenti consegnatari.

Art. 86.

Servizi di economato

Con il medesimo regolamento previsto dall'art. 78 della presente legge, l'unità sanitaria locale istituisce servizi di economato, sia nella sede centrale sia nei presidi funzionanti nel territorio, per l'esecuzione di lavori e provviste di cui ai successivi articoli 112, 113 e 114.

Il regolamento deve tra l'altro contenere:

a) le modalità di conferimento dell'incarico di economo da porre funzionalmente alle discipline del servizio bilancio e ragioneria;

b) il limite massimo di spesa per ciascun oggetto;

c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario da reintegrare periodicamente durante l'esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già spese;

d) le modalità di accredito dei fondi;

e) i registri obbligatori dell'economo;

f) le modalità di pagamento delle spese;

g) il controllo sulla gestione dell'economo da parte del servizio bilancio e ragioneria;

h) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 139 della presente legge.

I servizi di economato, laddove istituiti, comprendono anche i servizi di cassa economali di cui all'art. 76 della presente legge. In tali casi l'incarico di economo può cumularsi con quello di cassiere.

Art. 87.

Gestione dei beni di consumo

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) i materiali sanitari ed i prodotti farmaceutici;

2) i materiali economali;

3) i materiali tecnici.

Per la conservazione e la distribuzione dei beni di consumo di cui al primo comma del presente articolo destinati all'attività sanitaria, il comitato di gestione provvede ad istituire nei presidi funzionanti nel territorio idonei servizi di magazzino da affidare alla responsabilità di agenti consegnatari i quali sono obbligati alla tenuta delle scritture di cui al successivo art. 94.

L'incarico di economo può cumularsi con quello di consegnatario, fermo restando il controllo sui movimenti di magazzino da parte del servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Per la conservazione e la distribuzione di medicinali e materiale sanitario, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 88.

Svincolo di destinazione dei beni

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 81 e seguenti della presente legge e il riempiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione sono disciplinati con legge regionale.

Fino a quando non sarà entrata in vigore la legge regionale di cui al precedente comma, è vietato procedere allo svincolo di destinazione dei beni assegnati alle unità sanitarie locali.

Art. 89.

Periodo d'inventario dei beni d'uso e di consumo

Al 31 dicembre di ciascun anno si procede alla chiusura delle schede dei singoli prodotti contestualmente alla rilevazione fisica delle rimanenze dei magazzini.

La somma delle giacenze risultanti dalle schede deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze stesse.

Gli inventari dei beni di cui trattasi, debbono essere allegati al rendiconto generale.

Per le necessità relative alla contabilità dei costi, la giunta regionale può determinare, con proprio atto, periodi gestionali inferiori all'anno. In tal caso dovranno essere osservati gli obblighi di cui al precedente secondo comma.

Art. 90.

Gestione dei magazzini

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.

Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.

La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dai magazzini o, in mancanza, ai consegnatari di cui al precedente art 84. Entrambi rispondono dell'esattezza delle rilevazioni ad ogni effetto di legge.

Art. 91.

Ricognizione stato d'uso dei beni mobili e delle perdite dei beni d'uso e di consumo

I consegnatari dei beni assegnati all'U.S.L. dovranno procedere a regolari e periodiche ricognizioni dello stato d'uso dei beni a seguito delle quali potranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili. Analoghe dichiarazioni dovranno redigersi per perdite dovute a sfridi o altre cause, previa individuazione delle eventuali responsabilità.

Tale dichiarazione dovrà risultare da appositi verbali redatti dal consegnatario alla presenza dei responsabili dei servizi, cui dovrà far seguito deliberazione del comitato di gestione.

Art. 92.

Minusvalenze e plusvalenze

I magazzini possono rilevare minusvalenze e plusvalenze dovute sia a variazioni dei prezzi sia ad altre cause. In tali casi si procede alla verifica del risultato contabile del magazzino rilevando contemporaneamente la percentuale della minusvalenza o della plusvalenza sul totale.

Le minusvalenze e plusvalenze che potranno verificarsi a fine esercizio o alle scadenze indicate nell'art. 89, quarto comma, comportano, rispettivamente, una diminuzione ed un aumento in percentuale dei singoli costi dei centri attivati pari alla percentuale di incidenza della minusvalenza o plusvalenza verificatasi nelle gestioni dei magazzini.

Il valore da attribuirsi al termine dell'esercizio ad ogni unità di detti beni si determina dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione per la quantità complessivamente acquistata.

Il valore delle rimanenze costituisce un costo sostenuto per gli esercizi successivi e come tale concorre a rettificare i risultati finali di gestione.

Art. 93.

Controllo dell'equilibrio di gestione

Per i fini previsti dall'art. 11 e secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazione dei costi relativi delle prestazioni erogate secondo le indicazioni della giunta regionale.

La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione, fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.

Art. 94.

Contabilità per centri di costo ed attivazione dei medesimi

La contabilità per centri di costi è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese, basato su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori di impiego.

L'attivazione dei centri di costi dovrà consentire:

a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;

b) l'elaborazione, su base regionale, di standards di riferimento.

L'attivazione dei centri di costo obbligatori è disposta dalla giunta regionale con proprio atto contenente le norme per la rilevazione e le unità sanitarie interessate.

Ai sensi dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni associati possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l'attivazione di ulteriori centri di costi.

La tenuta di detta contabilità dovrà essere conforme a schemi, parametri e modalità fissati con delibera della giunta regionale in misura uniforme per tutte le unità sanitarie locali, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità dei costi è affidata al servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile di tale servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.

Capo II

I CONTRATTI

Art. 95.

Norme generali

Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, l'unità sanitaria locale provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Può essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare appositamente nella deliberazione di cui al successivo art. 96.

E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli 101, 102 e 113.

Art. 96.

Organi competenti

Le deliberazini di addivenire alla stipulazione dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali, l'approvazione del progetto di contratto stesso nonchè la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza del comitato di gestione, salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di cui all'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora il contratto abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati oppure il valore della contrattazione superi cento milioni, la competenza è dell'assemblea generale.

Art. 97.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale e presso i presidi, uffici e servizi esistenti nel territorio nonchè all'albo pretorio dei comuni.

Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga diffusione locale.

L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art 100.

Art. 98.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio a ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 100 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara. A tal fine il comitato si avvale di elenchi per le categorie merceologiche all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'unità sanitaria locale.

Art. 99.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso di asta o dalla lettera di invito.

Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione redigendo il relativo verbale.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 100.

Criteri di aggiudicazione

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero:

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascuno elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 101.

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori, dei servizi e delle forniture ecluse le somministrazioni.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera, del lavoro o del servizio corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione sulla base delle proposte di un'apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'unità sanitaria locale, la commissione di cui al terzo comma può proporre al comitato di gestione che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 102.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

5) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi — dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente sul provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della pubblica gara;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi necessari da circostanze impreviste da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il venti per cento dell'importo del contratto originario;

8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a trenta milioni, con l'esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentano ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi. In tali casi le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni, e, qualora si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto è dato dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

L'aggiudicazione a mezzo di trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai precedenti punti 1) e 5) e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 9).

Con l'esclusione del caso previsto al punto 9), i motivi del ricorso alla trattativa privata devono risultare dettagliatamente nella deliberazione di cui al precedente art. 96.

I contratti di cui al punto n. 3) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 103.

Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tien luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero all'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'unità sanitaria locale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

L'unità sanitaria locale provvede a restituire entro dieci giorni alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulati mediante:

1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal presidente del comitato di gestione o suo delegato;

2) obbligazione stesa a piedi sul capitolato;

3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 104.

Pubblicità dei contratti

I contratti e i verbali di aste, licitazioni private, appalti-concorso e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per i quali la legge prescriva pubblicità ed autenticità nella forma sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile del servizio affari generali.

Lo stesso responsabile provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti leggi di registro e cura la tenuta dello speciale repertorio sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere a rogito notarile.

Art. 105.
Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'unità sanitaria locale munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera un milione, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione e all'approvazione del contratto medesimo.

Art. 106.
Cauzione e penalità

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.

Si prescinde dalla cauzione provvisoria e definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Art. 107.
Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 108.
Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare le scadenze del piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del contratto.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 96.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca delal loro stipulazione, ne concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

I contratti debbono contenere le clausole del termine di pagamento ai sensi dell'art. 55 della presente legge.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Nel caso di contratti di prestazioni d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti le prestazioni.

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di altro titolo equipollente.

Il termine di pagamento di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario, il termine si intende sospeso fino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata alla unità sanitaria locale nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi.

Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 109.
Uniformità dei contratti

I contratti dell'unità sanitaria locale previsti dagli articoli 95 e seguenti della presente legge, devono uniformarsi ai capitolati-tipo fissati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 110.
Unione d'acquisto e pre-trattative regionali

Le unità sanitarie locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

Alle procedure d'acquisto provvede una commissione composta dai rappresentanti di ciascuna unità sanitaria locale designati dai rispettivi comitati di gestione.

Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.

In tale caso è consentito il ricorso alla trattativa privata anche in carenza dei presupposti di cui all'art. 102.

Art. 111
Servizi eseguiti in economia

Con atto deliberativo del comitato di gestione, soggetto ad approvazione del comitato di controllo, è approvato il regolamento per il servizio o forniture eseguiti in economia.

Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi e forniture, dovrà essere conforme al disposto dei successivi articoli 112, 113, 114.

Art. 112.
Esecuzione lavori e provviste in economia

I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre ditte per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile.

Quando si tratta di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a cinquecentomila lire e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 113.
Lavori e provviste in economia

I lavori e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base del regolamento di cui all'art. 78 della presente legge, sono i seguenti:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;

c) illuminazione e riscaldamento dei locali;

d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonchè stampa di tabulati, circolari, ecc.;

g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;

h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.

Art. 114.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'unità sanitaria locale non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) le operazioni di sdogamento di materiali importati e relative assicurazioni.

TITOLO V

IL SISTEMA DI SCRITTURE

Art. 115.

Scritture finanziarie

Le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione finanziaria del bilancio:

a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

b) il libro mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

c) il libro mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun capitolo;

d) il libro mastro dei residui attivi e passivi, contenente per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) il giornale di cassa;

f) il giornale del riscuotitore interno;

g) il registro delle compartecipazioni;

h) il registro di contabilità di magazzino;

i) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;

l) il partitario dei fornitori;

m) ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.

I registri possono essere tenuti a scheda o raccolti in tabulati elettro-contabili purchè numerati e siglati dal responsabile amministrativo.

Art. 116.

Scritture patrimoniali

Le unità sanitarie locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la gestione del patrimonio al fine di rilevare la consistenza del medesimo all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio:

a) l'inventario dei beni immobili di cui all'art. 82 della presente legge;

b) l'inventario dei beni mobili di cui all'art. 83 della presente legge;

c) il registro dei contratti stipulati di cui all'art. 104 della presente legge;

d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all'art. 84 della presente legge che sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il servizio bilancio e ragioneria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico;

e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei servizi;

f) le scritture di magazzino;

g) ogni altra scrittura patrimoniale utile per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio bilancio e ragioneria, entro dieci giorni successivi, per le conseguenti annotazioni nelle scritture.

Art. 117.

Elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture finanziarie, patrimoniali ed economiche, le unità sanitarie locali potranno avvalersi di moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione e rapidità dalle procedure e della migliore produttività dei servizi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

TITOLO VI

I CONTROLLI

Art. 118.

Relazione sui risultati economici e di efficienza

I servizi e i presidi a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione dell'attività e nell'attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.

Un riepilogo delle relazioni è presentato, a cura del servizio bilancio ragioneria, al comitato di gestione e all'assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all'art. 133 della presente legge.

Art. 119.

Controlli connessi al maneggio di denaro e valori

Spetta al servizio bilancio e ragioneria la vigilanza sullo operato degli incaricati del maneggio del denaro e di valori.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

Il servizio bilancio e ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

Art. 120.

Controllo di gestione

Il comitato di gestione deve provvedere alle scadenze perentorie del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio ad inviare alla Regione il rendiconto relativo al trimestre precedente alle scadenze sopracitate, in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al precedente art. 55, non sono stati effettuati i pagamenti delle forniture.

Ove da tale rendiconto dovesse risultare un disavanzo complessivo, avuto anche riguardo ai crediti e debiti di bilancio, il comitato di gestione è tenuto a trasmettere, negli stessi termini perentori di cui al primo comma, il rendiconto trimestrale anche ai comuni associati competenti.

La rendicontazione di cui sopra è obbligatoria anche in presenza di esercizio o gestione provvisoria del bilancio.

Il comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei servizi, dei programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuate dalle strutture dell'unità sanitaria locale, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 118.

I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 121.

Controlli sulla gestione della tesoreria

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 129 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Art. 122.
Verifiche di cassa

Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni associati individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.

In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai sindaci dei comuni competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 123.
Controllo sull'equilibrio della gestione

Ove dalle verifiche di cassa di cui all'art. 122 ovvero dai rendiconti trimestrali di cui all'art. 120 risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i comuni associati sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio la gestione dell'unità sanitaria locale.

Tra le cause che hanno comportato il disavanzo, gli organi di cui al precedente comma dovranno dimostrare quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione.

Art. 124.
Controllo sull'esercizio delle funzioni delegate

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni in materia di sanità ai comuni, da esercitare tramite le unità sanitarie locali, dispongono adeguate forme di collaborazione per garantire che l'attuazione dei programmi e dei progetti si svolga senza ritardi rispetto alle previsioni.

Le unità sanitarie locali sono tenute a presentare una relazione sui risultati economici e finanziari dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nei modi e con le periodicità stabiliti dalla legge di delega.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione delle assegnazioni regionali e sullo stato di esecuzione delle relative funzioni.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO.

Art. 125.
Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione

Gli amministratori dell'unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, e le spese stesse siano state eseguite, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica e l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 126.
Responsabilità del titolare del servizio bilancio e ragioneria

Il titolare del servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni degli articoli 51 e 56 della presente legge;

2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 127.
Responsabilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 128.
Responsabilità dei funzionari delegati

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del precedente art. 62 della presente legge.

Art. 129.
Responsabilità del tesoriere

La responsabilità del tesoriere della unità sanitaria locale è regolata dalle disposizioni contenute nello schema tipo di convenzione approvato dalla giunta regionale di cui al precedente art. 70 della presente legge.

Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere dell'unità sanitaria locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto al comitato di gestione secondo quanto previsto dal successivo art. 141.

Art. 130.
Responsabilità del maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro dell'unità sanitaria locale, ne risponde a norma del successivo art. 132.

Art. 131.
Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti all'unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo le responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 127, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 132.
Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici dell'unità sanitaria locale che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titoli degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 125, 126, 127, 128, 130, 131, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale; se esso sia imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

TITOLO VIII
I RENDICONTI

Art. 133.
Rendiconto generale dell'unità sanitaria locale

I risultati finali della gestione del bilancio dell'unità sanitaria locale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della stessa.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.

Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della giunta regionale.

Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate.

Delle deliberazioni dell'assemblea sul rendiconto generale è data notizia al tesoriere in quanto porti variazioni al carico e discarico e agli amministratori che fossero dichiarati responsabili.

Art. 134.
Procedura di formazione e di approvazione del rendiconto generale

Il rendiconto generale annuale è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Entro il successivo mese di maggio, il rendiconto è presentato dal presidente del comitato di gestione ai singoli comuni per l'esame ed il parere.

Ove i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel termine di trenta giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dalla assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 135.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrate del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio.

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio che è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o negativo e dall'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio.

L'avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica tra l'avanzo o disavanzo di cassa esistente dall'inizio dell'esercizio e il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio medesimo sia in conto competenza che in conto residui.

Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell'esercizio è dato dalla differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.

L'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti comma.

Art. 136.
Il conto economico

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c*) art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e gli indirizzi del piano sanitario regionale.

Le modalità per l'uniforme elaborazione del conto economico sono stabilite con provvedimento della giunta regionale.

Art. 137.
Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio deve comprendere:

1) lo stato descrittivo e d'uso alla fine dell'esercizio del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale con indicazione del luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;

2) la dimostrazione di concordanza fra la contabilità dell'unità sanitaria locale e quella dei comuni per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati all'attività sanitaria effettuati da parte dell'unità sanitaria locale per conto di detti enti locali territoriali;

3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell'esercizio precedente.

Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:

a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico-sanitarie ovvero tecnico-economali;

b) il servizio al quale sono assegnati;

c) il periodo presunto di utilizzo.

Art. 138.
Nota preliminare al rendiconto generale

La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal comitato di gestione e illustra i dati consuntivi finanziari,

patrimoniali ed economici con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio pluriennale ed annuale.

La nota preliminare deve contenere un'analitica relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati all'unità sanitaria locale dal piano sanitario regionale.

Copia della nota preliminare è inviata al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di cui all'art. 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegata al bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale relativo all'esercizio finanziario successivo.

Art. 139.

Rendiconto degli agenti contabili e dei funzionari delegati

Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 78 e 86 della presente legge.

I funzionari delegati devono rendere trimestralmente al comitato di gestione il conto delle somme erogate corredato dai documenti giustificativi delle spese.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è di quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente comma.

Il servizio bilancio e ragioneria è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione che, con propria deliberazione, approva il rendiconto stesso dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili, il presidente del comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il presidente del comitato di gestione rimette gli atti al comitato medesimo per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione, anche agli effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità di cui al precedente art. 128.

Il procedimento di cui ai precedenti comma sesto e settimo si applica anche nei casi di omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.

Art. 140.

Rendiconto delle spese per funzioni delegate

Le spese sostenute dall'unità sanitaria locale per l'esercizio di funzioni in materia di sanità delegate dalla Regione ai comuni sono incluse nel rendiconto generale annuale e costituiscono altresì oggetto di apposito rendiconto-stralcio da presentare alla Regione in base ai criteri, ai termini e alle modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 141.

Rendiconto del tesoriere

L'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale rende il conto della propria gestione entro il 31 marzo di ciascun anno secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 71 della presente legge.

Il conto annuale del tesoriere deve in ogni caso dimostrare:

a) nell'entrata: il debito della chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito nell'esercizio successivo.

Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio e ragioneria dell'unità sanitaria locale.

Art. 142.

Invio conto consuntivo agli enti territoriali

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all'art. 38 intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione, le risultanze complessive del conto consuntivo.

Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell'ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i comuni.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 143.

Predisposizione del primo bilancio

Il bilancio di cui al precedente art. 17 relativo al primo esercizio, è presentato all'assemblea generale entro novanta giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale che deve approvarlo entro sessanta giorni.

Fino all'approvazione del bilancio predetto, l'assemblea generale delibera, su proposta del comitato di gestione, l'esercizio provvisorio ai sensi del precedente art. 21 nei limiti di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ogni capitolo risultante dalla somma degli analoghi stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli enti le cui funzioni sono trasferite ai comuni.

Art. 144.

Situazioni attive e passive anteriori al 1° gennaio 1980

Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle attività di assistenza sanitaria trasferiti ai comuni competenti per territorio a far tempo dal 1° gennaio 1980 si applicano ai diversi soggetti già erogatori di assistenza, le rispettive leggi contabili.

Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano:

1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli enti ivi indicati;

2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio.

Le disponibilità finanziarie complessive delle gestioni di cui al punto 2), secondo comma, potranno essere utilizzate esclusivamente per la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali disavanzi, dei residui passivi delle gestioni trasferite, indipendentemente dalla gestione di provenienza.

Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo.

Art. 145.

Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto altro attinente la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Art. 146.

Autorizzazione del finanziamento della gestione dei servizi sociali

L'assemblea generale è competente per la determinazione delle quote di partecipazione di comuni associati nonchè di quelle che potranno essere determinate dalla convenzione con le amministrazioni provinciali per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali.

Art. 147.

Gestione dei servizi sociali

In relazione alle diverse fonti di finanziamento i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale dell'unità sanitaria locale sono separati.

Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.

Art. 148.

Regime transitorio

La presente legge ha efficacia dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Fino alla data di cui al precedente comma, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale continua ad essere disciplinata dalle vigenti leggi statali e regionali.

Art. 149.

Disposizione finale

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti degli emanandi decreti interministeriali di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 150.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 giugno 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1980, n. 20.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e contributi straordinari alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extraurbana in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 25 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

« Per favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* sulla spesa necessaria per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica.

Tali contributi sono concessi nella misura massima del 60% della spesa effettivamente sostenuta alle aziende pubbliche esercenti autoservizi di linea e nella misura massima del 40% della spesa effettivamente sostenuta alle aziende private concessionarie di unità di gestione.

Gli autobus acquistati con i contributi di cui ai commi precedenti non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione ».

Art. 2.

Per consentire alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, con sede nel territorio regionale e che non rientrano tra quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, di far fronte ai maggiori oneri, compresi quelli previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a dette aziende un contributo di carattere speciale e straordinario, nella misura forfettaria massima rispettivamente di L. 500.000 per l'anno 1979 e di L. 1.500.000 per l'anno 1980 per ciascun lavoratore dipendente.

L'ammontare della somma da liquidare per dipendente sarà rapportata al periodo di servizio prestato, presso le suddette aziende, rispettivamente nel corso dell'anno 1979 e dell'anno 1980.

I maggiori oneri di cui ai precedenti commi saranno determinati con apposita deliberazione della giunta regionale, nella quale sarà anche specificato il numero di agenti che per ciascuna azienda è riconosciuto necessario per l'effettuazione dei servizi suburbani ed extraurbani. Per i dipendenti passati da una ad altra azienda di cui al primo comma, a seguito dell'assegnazione delle unità di gestione di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'erogazione dei contributi avverrà a favore dell'azienda nel quale il lavoratore presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli interventi di cui al quattordicesimo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito con l'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82, sono autorizzati anche di fronte ad eccezionali difficoltà finanziarie di aziende pubbliche esercenti autoservizi di linea.

Di conseguenza l'impegno finanziario massimo degli interventi per le finalità di cui al citato quattordicesimo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, viene stabilito in lire 100 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 2 è autorizzata nell'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 1.400.000.000.

Il 50 per cento della spesa verrà rimborsato dallo Stato alla Regione sulla base delle erogazioni effettuate in attuazione della presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Trasporti e traffici - categoria IV, il cap. 1110 con la denominazione: « Contributi di carattere speciale e straordinario alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani per sopperire ai maggiori oneri derivanti per gli anni 1979 e 1980 dall'applicazione del nuovo contratto collettivo degli autoferrotranvieri » e con lo stanziamento di lire 1.400 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si provvede, per lire 700 milioni, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980 e, per le restanti lire 700 milioni, con la maggior entrata prevista dal precedente secondo comma.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, al titolo II - rubrica n. 1 - categoria X, viene istituito il cap. 613 con la denominazione: « Rimborso da parte dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta dalla Regione per il finanziamento degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dall'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro degli autoferrotranvieri da parte delle aziende concessionarie » e con lo stanziamento di lire 700 milioni per lo esercizio 1980.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 giugno 1980

COMELLI

(7863)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1980, n. **21**.

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 28 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale già dipendente dai soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica operanti nella Regione, ad eccezione dei dipendenti statali in posizione di comando o fuori ruolo, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo la seguente equiparazione:

ragioniere consortile; addetto coordinamento servizi segreteria segretario;

applicato o addetto ai servizi di segreteria - coadiutore.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 è sostituito dai seguenti:

La Regione subentra al Ministero della pubblica istruzione nell'amministrazione della scuola dei corsi merletti di Gorizia.

Nel consiglio di amministrazione, che provvede alla gestione della scuola e che sarà disciplinata con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta stessa, in analogia e quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889, i due rappresentanti del Ministero s'intendono sostituiti da due rappresentanti dell'amministrazione regionale. Del consiglio di amministrazione è chiamato a far parte anche un rappresentante del personale eletto dai dipendenti, su indicazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

La vigilanza ed il controllo sono esercitati dall'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Il personale già dipendente dall'amministrazione statale corsi merletti della Venezia Giulia assunto dalla Regione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 è inquadrato, con effetto dalla data di assunzione presso l'amministrazione regionale, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo la seguente equiparazione:

insegnante tecnico-pratico a tempo indeterminato - segretario;

applicato di segreteria di ruolo ordinario - magazziniere di ruolo ordinario - coadiutore;

bidello di ruolo ordinario - commesso;

Art. 3.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ed ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, puo essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro cinquanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'ente di provenienza.

Il personale di cui al precedente comma, che presso l'ente di provenienza riveste una qualifica equiparabile a quella di dirigente regionale, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente.

Il personale di cui al primo comma, appartenente al ruolo speciale di esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, è inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente al livello al medesimo attribuito con provvedimento dello Stato.

Art. 4.

Salvo quanto previsto al comma successivo, al personale di cui ai precedenti articoli 1, 2, secondo comma e 3 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell'Ente di provenienza rispettivamente alla data del trasferimento, dell'assunzione alla Regione e dell'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell'indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli altri assegni fissi e continuativi. Al personale di cui al presente comma non viene attribuito l'aumento previsto per i dipendenti regionali dallo art. 16, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, sub art. 1 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 11. Ai fini dell'attribuzione della posizione tabellare non si calcolano gli importi relativi alla contingenza ed all'adeguamento ISTAT già assoggettati a conglobamento, per la parte pari alla differenza tra l'indennità integrativa speciale e l'indennità di contingenza in godimento.

Al personale in posizione di comando, proveniente da enti che hanno esteso al proprio personale le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, vengono conservati la qualifica funzionale ed il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui alla presente legge presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

Nei casi in cui presso l'amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma per « carriera » corrispondente o immediatamente inferiore, s'intende « qualifica » corrispondente o immediatamente inferiore.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di dirigente si considera l'anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d'inquadramento.

Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l'anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.

Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 6.

In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dello inquadramento.

Art. 7.

Fermi restando i limiti particolari di età previsti dalla vigente legislazione regionale e statale per determinate categorie di candidati, il limite generale di 32 anni, previsto dall'art. 26, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali viene elevato a 35 anni.

All'art. 75 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, dopo il primo comma, viene inserito il seguente comma:

« All'impiegato che venga o che sia stato riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è attribuita la posizione tabellare in godimento al momento della cessazione dal servizio ».

Alla fine del quinto comma dell'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come modificato agli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è aggiunta la locuzione « nonchè, eventualmente, dell'ENPAS ».

All'art. 84 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora la pensione maturata sia a carico dell'INPS per la determinazione dell'anticipazione si terrà conto dei periodi assicurativi risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione, rilasciata dall'INPS ».

« Nel caso in cui sia stata chiesta la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la misura dell'anticipazione sarà comunque riferita all'ammontare della pensione che sarebbe conseguibile nell'assicurazione generale obbligatoria sulla base di tutti i periodi ricongiunti ».

Sono apportate le seguenti modificazioni alla tabella allegato *A* alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15: nella colonna « Qualifica ex ENALC (decreto ministeriale 3 agosto 1976) », in corrispondenza del III livello funzionale R.E., viene soppressa la voce « 1 - Primo barman »; in corrispondenza della IV livello funzionale R.E., viene inserita la voce « 1 - Istruttore tecnico di bar - primo barman ».

A decorrere dal 1° luglio 1976, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 e successivamente collocato nel ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15 con la soppressa qualifica di « Primo barman » devesi considerare attribuita la qualifica di « Istruttore tecnico di bar - primo barman ».

Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 46, sono estese anche alle promozioni effettuate in attuazione dell'art. 107, quarto comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni previste dalle leggi regionali riguardanti l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) del personale della Regione e degli enti regionali, sono abrogati:

a) il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 15 marzo 1977, n. 15;

b) gli articoli 43-*bis*, 43-*ter* e 43-*quater* della legge regionale 4 maggio 1973, n. 40 come integrata con l'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1974, n. 40 e l'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1976, n. 3;

c) l'art. 3 della legge regionale 15 marzo 1976, n. 3;

d) la frase « salvo quanto previsto dall'art. 31 della presente legge », di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;

e) l'art. 31 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;

f) l'art. 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77.

Sono prive di efficacia le opzioni esercitate ai sensi delle norme suindicate.

Art. 9.

Gli oneri per gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1980, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli eserczi successivi.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1980

COMELLI

(7864)

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1980, n. 22.

Rifinanziamento dell'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del 9 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1973, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

La predetta spesa di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8078 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 luglio 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1980, n. 23.

Interventi integrativi urgenti a favore di lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del 9 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di fare fronte ad urgenti necessità di intervento in favore di lavoratori in particolari condizioni di bisogno, la amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, nell'esercizio 1980, gli interventi previsti dall'art. 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, fino al limite massimo di spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

L'art. 38 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 viene sostituito dal seguente:

« Gli interventi straordinari previsti dal presente titolo operano nei confronti di coloro i quali, all'atto dell'adozione dell'apposita delibera da parte del comune, non percepiscono provvidenze derivanti dalla normativa nazionale concernente la garanzia del salario ».

Art. 3.

Al fine di agevolare il trasferimento di manodopera da settori in crisi ad altri settori produttivi, nell'ambito della vigente normativa in materia di mobilità dei lavoratori, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai lavoratori interessati speciali contributi per agevolare la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale.

Art. 4.

I corsi di cui al precedente art. 3, programmati sulla base di intese con le associazioni degli imprenditori e con le organizzazioni sindacali più rappresentative, sono finalizzati al conseguimento di concreti sbocchi occupazionali per i lavoratori interessati.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1980. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3318 con la denominazione: « Interventi urgenti a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consultivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

Art. 6.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3319 con la denominazione: « Speciali contributi ai lavoratori per la frequenza di appositi corsi di riqualificazione professionale » e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 luglio 1980

COMELLI

(7865)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1980, n. 24.

Comune di Jesolo. Assunzione oneri derivanti da prestazioni assistenziali a favore di soggetti sfollati dalle zone terremotate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di un importo al comune di Jesolo per il pagamento agli aventi diritto della indennità di occupazione e delle spese di ripristino relative agli immobili già requisiti per il ricovero dei soggetti provenienti dai comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia ed ivi sistemati ai sensi dei provvedimenti del commissario straordinario del Governo nel Friuli n. 9076 del 13 settembre 1976 e n. 9251/27 del 27 settembre 1976.

Art. 2.

All'erogazione dell'importo di cui al precedente articolo, si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

La somma da erogare — contenuta nei limiti della spesa indicata negli appositi atti deliberativi del comune di Jesolo assunti ai fini del pagamento dell'indennità e delle spese, di cui al precedente art. 1 — sarà accertata a seguito di verifica tecnica, effettuata a cura di una commissione costituita da un funzionario del comune di Jesolo e da un funzionario delegato dal Ministero dell'interno.

Le operazioni di verifica avranno luogo in contraddittorio con il legale rappresentante od un suo delegato dell'ente creditore.

Art. 3.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 1, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - categoria IV, il cap. 483 con la denominazione: « Finanziamento straordinario a favore del comune di Jesolo per il pagamento agli aventi diritto dell'indennità di occupazione e delle spese di ripristino relative agli immobili già requisiti per il ricovero dei soggetti provenienti dai comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia ed ivi sistemati ».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato art. 483 saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Il precitato cap. 483 è inserito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 luglio 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1980, n. 25.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, concernente l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via d'interpretazione autentica, l'incremento dell'occupazione giovanile attuato in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 e delle norme contenute nella legge 1° giugno 1978, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, del succitato art. 1 richiamate, può riguardare all'occorrenza e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 479 anche l'avviamento al lavoro di giovani iscritti nelle liste speciali di comuni diversi da quelli classificati terremotati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 luglio 1980

COMELLI

(7866)

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1980, n. 26.

Concessione della fidejussione regionale sui mutui che verranno contratti dall'ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi» e dal Teatro stabile sloveno di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 79 *del* 22 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi» ed il Teatro stabile sloveno di Trieste assumeranno con i propri tesorieri ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli istituti di credito che ne curano, in via esclusiva, i rapporti bancari.

I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge non devono superare l'importo di L. 1.500.000.000 per il Teatro comunale «Giuseppe Verdi» e di L. 1.000.000.000 per il Teatro stabile sloveno.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo e disposta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l'ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'ente a presentare propria garanzia nonchè dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

Art. 4.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

La predetta spesa fa carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per il piano, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 luglio 1980

COMELLI

(7867)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1980, n. 27.

Interventi urgenti per lo sviluppo socio-economico della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 29 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI NEL SETTORE OSPEDALIERO

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per l'esercizio 1980 al 1982 l'ulteriore spesa complessiva di lire 18.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 15.000 milioni da autorizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

L'amministrazione è autorizzata ad utilizzare l'importo di cui al precedente comma — nella misura massima del 20% — per concedere agli enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di arredamenti utensili ed attrezzature tecnico-economali.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 10.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 2.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 6.

Le domande di concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, qualora non siano già state trasmesse nei termini previsti dall'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni, dovranno pervenire alla direzione regionale dell'igiene e della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 9.500 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1980, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n 6, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITÀ DEI TRASPORTI E DELLE OPERE MARITTIME

Art. 11.

Al fine di favorire con urgenza un organico inserimento dell'autostrada Udine-Tarvisio nell'ambito della viabilità di interesse regionale è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 7.000 milioni da utilizzare, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, per finanziare la costruzione di elementi integrativi di raccordo e completamento della nuova stazione autostradale di Buia-Osoppo-Gemona, anche avvalendosi di enti pubblici, società concessionarie o a prevalente capitale pubblico, previa stipulazione di apposite convenzioni.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, le domande di contributo potranno venir presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per le finalità previste dall'art. 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.918 milioni, di cui lire 3.418 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 14.

Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la sistemazione e l'ammodernamento del bacino di carenaggio n. 1 dell'Arsenale triestino San Marco, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1980, un contributo di lire 500 milioni a favore dell'«Arsenale triestino San Marco S.p.a.», con sede in Trieste.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Il terzo comma del suddetto art. 2 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, è soppresso.

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n 46, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno un contributo straordinario di lire 200 milioni.

Titolo IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 17.

A completamento dei programmi triennali di edilizia scolastica previsti all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la sistemazione e la straordinaria manutenzione di edifici scolastici per le scuole di ogni ordine e grado e per le relative infrastrutture, inserite in un complesso scolastico, nonchè per l'integrazione del finanziamento di opere già avviate.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

Titolo V

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Art. 18.

Per gli scopi previsti dall'art 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato un limite d'impegno di lire 750 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, le domande di contributo potranno venir presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Per le finalità indicate dagli articoli 39 e 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 12.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per le finalità indicate dall'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è altresì autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 2.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Titolo VI

INTERVENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nell'esercizio finanziario 1981 nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per azioni - Friulia S.p.a.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni nonchè a concedere alla stessa società nell'esercizio finanziario 1980 un contributo di lire 17.000 milioni ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 22.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare nell'esercizio 1980 la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia Lis S.p.a.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 23.

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14.500 milioni, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

Art. 24.

Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla

gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali nei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, al tasso d'interesse fissato dal citato art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Art. 25.

Per le finalità indicate dall'art. 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare nell'esercizio 1981 obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 26.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 27.

Per le finalità dell'art. 12-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un limite di impegno di lire 250 milioni.

Art. 28.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell'industria ed un limite d'impegno di lire 500 milioni per il settore del commercio.

Al fine della concessione dei contributi di cui al comma precedente, limitatamente al settore dell'industria, sono valide le domande presentate alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato a tutto il 31 luglio 1980.

Art. 29.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, le domande di contributo potranno venir presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Per le finalità indicate dall'art. 12 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come integrato dagli articoli 13 e 16 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980 da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 31.

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell'esercizio 1980, ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 32.

Per le finalità indicate dall'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come modificato dalle leggi regionali 1° giugno 1970, n. 17, e 27 novembre 1971, n. 52, nonchè per la realizzazione di progetti diretti a favorire l'occupazione di lavoratori emigrati e rimpatriati l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, all'ente per lo sviluppo dell'artigianato, nell'esercizio 1980, un contributo straordinario di 5.000 milioni da utilizzare per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 33.

Per gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a partire dall'anno finanziario 1980, un contributo annuale di lire 1.500 milioni per un periodo di 10 anni.

Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Art. 34.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.

Art. 35.

Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio 1980, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

Art. 36.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato e integrato con l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, con l'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, e con l'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un limite di impegno di lire 700 milioni.

Titolo VII

NORME FINANZIARIE

Art. 37.

Gli oneri previsti dal precedente art. 1 fanno carico al cap. 7603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 18.000 milioni per il piano, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 18.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

per lire 15.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi;

per le ulteriori lire 3.000 milioni per il piano, dalla rubrica n. 3 - partita n. 11 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 38.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI - il cap. 7621 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546», e con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 39.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente art. 3 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni, relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n 10 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 40.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 4 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n 6 - categoria XI - il cap. 7622 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per gli impianti e le attrezzature sanitarie» e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982 di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e precisamente:

per lire 3.000 milioni relativi all'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 7.000 milioni, dalla rubrica n. 3 - partita n. 11 - del sopraspecificato elenco n 5.

Art. 41.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 6 - categoria XI - il cap. 7623 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per gli impianti e le attrezzature sanitarie da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 42.

Gli oneri previsti dal precedente art. 7 fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 19.500 milioni per il piano, di cui lire 9.500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 19.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 43.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI - il cap. 8372 con la denominazione: «Contributi *una tantum* ai comuni, loro consorzi ed alle comunità montane per le opere indicate dall'art. 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 20.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 44.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 9 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 18 - dell'elenco n 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 45.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 10 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3000 milioni si provvede:

per lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 19 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 1.000 milioni per il piano, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 46.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 6216 con la denominazione: « Finanziamenti per la costruzione di elementi integrativi di raccordo e completamento della nuova stazione autostradale di Buia-Osoppo-Gemona » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 20 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 47.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 12, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IV - il cap. 1109 con la denominazione: « Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestati » e con lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 48.

Gli oneri previsti dal precedente art. 13, fanno carico, per lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980, al cap. 6206 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980.

Per il rimanente onere di lire 918 milioni, corrispondenti all'assegnazione di fondi statali di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, numero 384, previsto dal precedente art. 13 per l'esercizio 1980, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 6215 con la denominazione: « Contributi sulla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali (art. 41, legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e art. 1, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384) » e con lo stanziamento di lire 918 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.918 milioni si provvede:

per lire 1.000 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione;

per lire 1.918 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal cap. 6801 del già citato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

per le restanti lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 49.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 14, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 6217 con la denominazione: « Contributo a favore dell' "Arsenale triestino - San Marco S.p.a." per la sistemazione e l'ammodernamento del bacino di carenaggio numero 1 » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 50.

Gli oneri previsti dal precedente art. 15 fanno carico al capitolo 7838 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l'esercizio dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi)

Art. 51.

Per le finalità previste dal precedente art. 16 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 6218 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per l'acquisto di attrezzi ed impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1979, e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 52.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente art. 17 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8084 con la denominazione: « Contributi annui costanti agli enti obbligati per il completamento dei programmi triennali di edilizia scolastica prevista dall'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412 » e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita numero 24 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 53.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente art. 18 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2009.

L'onere di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 750 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 750 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si provvede:

per lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 27 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 54.

Gli oneri previsti dal precedente art. 19 fanno carico al cap. 7327 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 5 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 55.

Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 20, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al piano II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria IX - il cap. 8906 con la denominazione: « Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani da effettuare per gli interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 (articoli 39 e 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni) » e con lo stanziamento di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 12.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Per gli oneri previsti dal secondo comma del precedente art. 20, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria IX - il cap. 8907 con la denominazione: « Spese per gli interventi previsti dall'art. 19 della legge 25 luglio 1952, numero 991, da effettuare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 » e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 56.

Per la sottoscrizione di nuove azioni della Friulia S.p.a. prevista dal precedente art. 21, è autorizzata per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni.

L'onere di lire 3.000 milioni fa carico al cap. 6802 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 (rubrica n. 3 - partita n. 29 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Per la concessione di un contributo ad integrazione del fondo di dotazione della Friulia S.p.a., previsto dal precedente art. 21, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 17.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il cap. 6811 con la denominazione: « Finanziamento ad integrazione del Fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Friulia S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 17.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 17.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsioni della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 57.

Per le finalità previste dal precedente art. 22 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - i seguenti capitoli:

Cap. 6812 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia Lis S.p.a. » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 30 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio);

Cap. 6813 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia Lis S.p.a. per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal precitato cap. 7000 (rubrica n. 3 - partita n. 31 - del dianzi specificato elenco n. 5).

Art. 58.

Per le finalità previste dal precedente art. 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il cap. 6814 con la denominazione: « Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche » e con lo stanziamento di lire 14.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 14.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 59.

Per le finalità previste dal precedente art. 24 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 20.000 milioni.

L'onere di lire 20.000 milioni fa carico al cap. 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 20.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 60.

Per le finalità previste dal precedemte art. 25 è autorizzata per il piano 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 5.000 milioni.

L'onere di lire 5.000 milioni fa carico al cap. 6806 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 5.000 milioni.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 (rubrica n. 3 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 61.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 26 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:

per lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

a) per lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato piano ed al bilancio medesimi;

b) per lire 250 milioni relative all'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 32 - del sopraspecificato elenco n. 5;

per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 62.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 27 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984.

L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7834 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 63.

Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati dal precedente art. 28 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

per il settore dell'industria, di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989;

per il settore del commercio, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico:

per il settore dell'industria al cap. 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 6.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980;

per il settore del commercio al cap. 7844 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 64.

Gli oneri previsti dal precedente art. 29 fanno carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 65.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7827 con la denominazione: «Contributo straordinario *una tantum* a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, del Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del comune di Maniago e del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, per l'acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonché per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

per lire 3.000 milioni relativi all'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

per le restanti lire 2.000 milioni, dalla rubrica n. 3 - partita n. 1 - del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 66.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 31, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7829 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per

l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 67.

Per le finalità previste dal precedente art. 32 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato - categoria XI - il cap. 7859 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la realizzazione di progetti diretti a favorire l'occupazione dei lavoratori emigrati e rimpatriati, da utilizzare per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 39 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 68.

Per le finalità previste dal precedente art. 33 è autorizzato, nell'esercizio 1980, un ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1989.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 6759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 4 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 69.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 34 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1994.

L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 6602 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 40 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 70.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente art. 35 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 7807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:

per lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

a) per lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 42 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

b) per lire 250 milioni relative all'esercizio 1980, dalla rubrica n. 3 - partita n. 32 - del sopraspecificato elenco n. 5;

per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 71.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzate dal precedente art. 36, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 3 - partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 72.

Sul cap. 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, indicato nel precedente art. 59, non potranno più venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

Art. 73.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 1980

COMELLI

(8408)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1980, n. **28.**

Indennità di funzione a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione nonchè dei revisori dei conti degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 4 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'indennità di funzione a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri è dovuta, a far tempo dal 1° gennaio 1980 e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, come segue:

a) *Ospedali regionali generali o specializzati*:
al presidente L. 500.000 mensili;
ai consiglieri L. 180.000 mensili.

b) *Ospedali provinciali generali o specializzati*:
al presidente L. 350.000 mensili;
ai consiglieri L. 150.000 mensili.

c) *Ospedali di zona o equiparati*:
al presidente L. 200.000 mensili;
ai consiglieri L. 75.000 mensili.

Art. 2.

A titolo di compenso forfettario per la partecipazione alle sedute del collegio dei revisori ed, in genere, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, contemplate dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono dovuti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, e sino alla costituzione delle unità sanitarie locali, al presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri i seguenti emolumenti mensili:

a) *Ospedali regionali generali o specializzati*:
al presidente L. 100.000;
ai revisori L. 70.000.

b) *Ospedali provinciali generali o specializzati*:
al presidente L. 85.000;
ai revisori L. 60.000.

c) *Ospedali zonali o equiparati*:
al presidente L. 60.000;
ai revisori L. 40.000.

Nel compenso forfettario, di cui al precedente comma, non sono comprese le indennità di missione e la rifusione delle spese di trasferta, eventualmente dovute.

Il compenso forfettario, le indennità di missione e le spese di trasferta sono a carico dell'ente ospedaliero.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi regionali 19 agosto 1969, n. 30, e 6 aprile 1972, n. 14.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 agosto 1980

COMELLI

(8485)

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1980, n. **29.**

Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 7 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1° gennaio 1979 o successiva, è attribuita quale aumento contrattuale per i periodi sottoindicati, fatti salvi i successivi conguagli, una somma mensile lorda pari a:

Qualifica	Anno 1979	Anno 1980	Anno 1981
Commesso	40.000	51.500	51.500
Agente tecnico	45.000	61.500	61.500
Coadiutore guardia C.F.R.	50.000	83.500	83.500
Segretario maresciallo C.F.R.	55.000	107.000	107.000
Consigliere	65.000	154.000	154.000
Dirigente	90.000	180.000	180.000

Art. 2.

Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e valgono, invece, ai fini dell'applicazione del quinto e sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l'esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.

Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1953 — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 agosto 1980

COMELLI

(8486)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1980, n. **30.**

Disposizioni integrative della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, riguardante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del 9 agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, dopo l'art. 12 e prima dell'art. 13, è inserito il seguente articolo:

« Art. 12-*bis* - *Supplenza del presidente dei comitati di controllo.* — Qualora il vice-presidente, eletto ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 6, si trovi a dover sostituire il presidente e tale sostituzione si protragga oltre il mese, gli sarà corrisposta la stessa indennità di carica spettante al presidente per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni sostitutive.

Nei periodi di supplenza del presidente parteciperà alle sedute del comitato anche l'esperto designato a sostituire il vice-presidente, per dare all'organo di controllo completezza di composizione.

Le supplenze di cui ai due commi precedenti non potranno comunque protrarsi oltre i sei mesi.

La presente disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 1979 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, è sostituito come segue:

« Spetta al comitato di controllo decidere, sentite l'amministrazione comunale e la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato i ricorsi in materia di rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio di commercio e i ricorsi avverso il parere istruttorio negativo dei sindaci in materia di esercizi pubblici ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 43 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, le parole « quando riguardino il ricovero di cittadini » sono sostituite con « quando riguardino il soccorso, l'assistenza e il ricovero ospedaliero di cittadini ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1980, n. **31.**

Modifiche al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1979, n. 31: « Interventi a favore della Scuola superiore di servizio sociale di Trieste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del 9 agosto* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1979, n. 31, dopo le parole « un rappresentante espresso dalla Regione, uno dei docenti », sono soppresse le parole « uno degli assistenti agli studi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 agosto 1980

COMELLI

(8487)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803120)